

DCCCLV.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDICE		PAG.
	PAG.	
<b>Congedi</b> . . . . .	35561	
<b>Disegni di legge:</b>		
<i>(Approvazione da parte di Commissione   in sede legislativa)</i> . . . . .	35561	
<i>(Deferimento a Commissione in sede le-   gislativa)</i> . . . . .	35562	
<i>(Trasmissione dal Senato)</i> . . . . .	35562	
<b>Disegni di legge (Discussione):</b>		
Norme per la elezione dei Consigli comu- nali nella provincia di Bolzano. (2333)	35564	
PRESIDENTE . . . . .	35564	
EBNER . . . . .	35564	
FACCHIN . . . . .	35565	
LUZZATTO . . . . .	35568, 35578	
PRETI . . . . .	35575	
CONCI ELISABETTA, <i>Relatore</i> . . . . .	35575	
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i> . . . . .	35576	
TURCHI . . . . .	35579	
Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli uffici- ciali dell'Aeronautica. (2346) . . . . .	35579	
PRESIDENTE . . . . .	35579	
GUADALUPI . . . . .	35579	
BOTTONELLI . . . . .	35584	
FABRIANI . . . . .	35592	
<b>Proposte di legge:</b>		
<i>(Deferimento a Commissione in sede le-   gislativa)</i> . . . . .	35562	
<i>(Trasmissione dal Senato)</i> . . . . .	35562	
		PAG.
<b>Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)</b> . . . . .		35562
<b>Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Discussione):</b>		
PRESIDENTE . . . . .		35562
COPPI ALESSANDRO, <i>Presidente della   Giunta</i> . . . . .		35563
CAPALOZZA, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .		35563
MARTUSCELLI, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .		35593
<b>Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)</b>		35593
<hr/>		
<b>La seduta comincia alle 16.</b>		
GUADALUPI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 7 febbraio 1952.		
( <i>È approvato</i> ).		
<b>Congedi.</b>		
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Chieffi, Raimondi e Salvatore.		
( <i>I congedi sono concessi</i> ).		
<b>Approvazione di disegni di legge da parte di Commissione in sede legislativa.</b>		
PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, la VI Commissione permanente (Istruzione) ha approvato i seguenti disegni di legge:		
« Concessione di un contributo straordinario di lire 2 milioni a favore della Società		

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

geografica italiana » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2334);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni a favore dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma, per l'esercizio finanziario 1950-51 » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2337);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 5 milioni all'Università commerciale " Bocconi " di Milano » (2460);

« Stanziamento di 750 milioni di lire per la protezione del patrimonio archivistico, bibliografico ed artistico » (2462).

#### Trasmissione dal Senato di una proposta e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

proposta di legge d'iniziativa dei deputati Targetti e Santi: « Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (*Già approvata dalla XI Commissione permanente della Camera e modificata da quella X Commissione*) (2354-B);

disegni di legge:

« Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni » (*Approvato da quella V Commissione permanente*) (2531);

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205, 4 novembre 1951, n. 1206 e 20 novembre 1951, n. 1207, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 per complessivo importo di lire 1.505.000.000 » (*Approvato da quella V Commissione permanente*) (2532);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1200, concernente la prelevazione di lire 1.600 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52 » (*Approvato da quella V Commissione permanente*) (2533);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1951, n. 1318, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con il quale è stato

autorizzato il prelevamento di lire 450.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 » (*Approvato da quella V Commissione permanente*) (2534).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo alla Commissione che già lo ha avuto in esame; gli altri alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

#### Deferimento di una proposta e di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la VI Commissione permanente ha chiesto che il disegno di legge: « Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori » (579) e la proposta di legge dei deputati Cessi ed altri: « Disciplina degli esami di abilitazione negli istituti tecnici e negli istituti magistrali e degli esami di maturità nei licei classici, scientifici ed artistici » (55), ad essa deferiti in sede referente, le siano assegnati in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Almirante, per il reato di cui agli articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione aggravata*) (Doc. II, n. 400);

contro il deputato Ingrao, per il reato di cui agli articoli 57 e 656 del Codice penale (*pubblicazione di notizie false e tendenziose*) (Doc. II, n. 401);

contro il deputato Alicata, per il reato di cui agli articoli 57, 61, 81 e 595 del Codice penale (*diffamazione continuata e aggravata*) (Doc. II, n. 402).

Saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

#### Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di undici domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

La prima è contro il deputato Diaz Laura, per il reato di cui all'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La seconda domanda è contro il deputato Saccenti, per il reato di cui agli articoli 368 e 61 del codice penale (calunnia aggravata).

La Giunta ha presentato due relazioni: una di maggioranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia concessa, e una di minoranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, in assenza del relatore di maggioranza, ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Giunta.

COPPI ALESSANDRO, *Presidente della Giunta*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di negare l'autorizzazione a procedere, avvertendo che, se la proposta stessa è respinta, s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(È approvata).

L'autorizzazione a procedere è pertanto negata.

La terza domanda è contro il deputato Almirante, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (pubblico comizio senza preavviso).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La quarta è contro il deputato Ingrao, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione aggravata a mezzo della stampa).

La Giunta ha presentato due relazioni: una di maggioranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia concessa, e una di minoranza, che conclude con la proposta che la autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, in assenza del relatore di maggioranza, ha facoltà di parlare il presidente della Giunta.

COPPI ALESSANDRO, *Presidente della Giunta*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di negare l'autorizzazione a procedere, avvertendo che, se la proposta stessa è respinta, s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(È approvata).

L'autorizzazione a procedere è pertanto negata.

La quinta domanda è contro il deputato Ingrao, per il reato di cui agli articoli 57, 61 e 595 del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La sesta è contro il deputato Ingrao, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La settima è contro il deputato Ingrao, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa).

La Giunta ha presentato due relazioni: una di maggioranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia concessa, e una di minoranza, che conclude con la proposta che la autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare il presidente della Giunta, in luogo del relatore di maggioranza.

COPPI ALESSANDRO, *Presidente della Giunta*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza.

MARTUSCELLI, *Relatore di minoranza*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di negare l'autorizzazione a procedere, avvertendo che, se la proposta stessa è

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(È approvata).

L'autorizzazione a procedere è pertanto negata.

La ottava domanda è contro il deputato Ingraio, per il reato di cui agli articoli 57, 61 e 595 del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La nona è contro il deputato Ingraio, per il reato di cui agli articoli 57, 595 e 61 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione aggravata a mezzo della stampa).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La decima è contro il deputato Ingraio, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La undecima è contro il deputato Ingraio, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

**Discussione del disegno di legge: Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano. (2333).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Norme per la elezione dei consigli comunali nella provincia di Bolzano.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Ebner. Ne ha facoltà.

EBNER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, trattandosi di un disegno di legge che ci interessa particolarmente, tanto come regionalisti convinti, quanto come deputati della provincia di Bolzano, sento il dovere di fare alcune dichiarazioni sia a nome personale che dei colleghi sudtirolesi.

Una prima osservazione debbo muovere alla relazione, precisamente per ciò che nella relazione manca.

Questo disegno di legge ha una sua particolare origine che è stata sottaciuta nella relazione. Desidero ricordarla, non solo per una migliore comprensione di quanto dirò più innanzi, ma anche a titolo informativo.

Nello statuto autonomo del Trentino-Alto Adige vi sono alcune disposizioni, fra cui quelle degli articoli 5 e 54, dalle quali il consiglio regionale, che è l'organo legislativo della regione, ha dedotto la propria competenza ad emanare la legge per le elezioni comunali.

La relativa legge, approvata nel dicembre del 1949, è stata impugnata dal commissario del Governo, sia per alcuni punti di merito, sia per la competenza della regione a legiferare in quella materia. In seguito a quella impugnativa, il lavoro del consiglio regionale si è automaticamente arenato, mentre il Governo, dopo aver sentito il parere del Consiglio di Stato (che a sua volta ha sentito il parere del cosiddetto ufficio delle zone di confine), ha presentato al Senato una legge elettorale vera e propria e che dal Senato stesso è stata trasformata in una delle così dette leggi-cornice, legge di cui oggi noi ci stiamo occupando.

Come si è visto, l'origine di questo disegno di legge si basa su di un conflitto di competenza tra lo Stato e la regione, conflitto che, allo stato attuale delle cose, non può essere risolto per mancanza dell'organo giurisdizionale chiamato, appunto, a decidere su conflitti del genere, cioè la Corte costituzionale.

Da queste premesse deriverebbe una interessante discussione di carattere giuridico *pro* e *contra* la competenza della regione o del potere legislativo centrale.

Nel presente disegno di legge la questione è stata risolta da parte del Senato tenendo conto delle esigenze dell'uno e l'altro ordine di idee, fissando in una legge-cornice i principi a cui dovrà uniformarsi la legislazione regionale nell'emanare la legge elettorale. Sia sull'uno che sull'altro aspetto della questione ci si potrebbe trovare non d'accordo; ma noi siamo animati dal desiderio di porre fine ad una situazione di anormalità che da tempo esiste nella nostra provincia, in cui, a diffe-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

renza di tutti gli altri comuni del territorio della Repubblica, dall'ultima guerra, non si è proceduto ancora ad alcuna consultazione elettorale per l'elezione dei consigli comunali. Nella nostra provincia, eccezion fatta per il capoluogo, i sindaci sono ancora tutti di nomina prefettizia o di nomina del commissario del Governo. Con ciò, non voglio affermare che tra i nostri sindaci non vi siano dei buoni, anzi degli ottimi amministratori; ma intendo dire che essi non sono stati ancora democraticamente eletti.

Di fronte a questo disegno di legge, come ho già accennato, noi abbiamo parecchie perplessità. Tuttavia, non voglio addentrarmi in un'ampia discussione, come quella che è stata fatta al Senato, sulla competenza della regione e sulla competenza del potere legislativo centrale.

Ho già detto che noi siamo desiderosi di arrivare finalmente alle elezioni comunali e non dico che ogni mese, ogni settimana, ma dico che ogni giorno, ogni ora è per noi un prezioso guadagno di tempo, e per abbreviare ancora di più questo periodo di attesa mi sono limitato a queste poche considerazioni. Per queste prime elezioni, noi dobbiamo votare il presente disegno di legge, e sono convinto che il consiglio regionale, onde raggiungere gli stessi scopi, si muoverà nell'ambito di questa legge-cornice, nella speranza però di trovare, alla prossima occasione, in funzione la Corte costituzionale chiamata a decidere dei conflitti di competenza fra lo Stato e la regione, e perciò anche di questo specifico argomento. È solo in questo senso che io posso concordare con l'onorevole relatore, quando nella sua relazione dice che « il disegno di legge è stato accolto con soddisfazione dalla popolazione e dal consiglio regionale »; mentre devo dissentire quando afferma che il disegno di legge « corrisponde pienamente alla lettera e allo spirito dello statuto Trentino-Alto Adige, e quindi alla Costituzione ». Su questa questione dovrà decidere, quando sarà costituita, la Corte costituzionale, perché, se così non fosse, se la cosa fosse chiara e indiscutibile, non si giustificerebbe il fatto che il Governo ha presentato il disegno di legge solo nel marzo 1951, e non nell'ormai lontano 1948, cioè quattro anni fa.

Il fatto stesso che il Governo abbia sentito il parere del Consiglio di Stato sull'argomento è, secondo me, una riprova della mia tesi.

Di fronte alla contestazione della nostra legge regionale, in mancanza di una decisione da parte della Corte costituzionale — che non può decidere in quanto ancora non esiste —

non rimanevano per il Governo che due possibilità di scelta: o recedere dall'impugnativa, lasciando fare alla regione (il che non si è fatto), oppure presentare al Parlamento un proprio disegno di legge (il che, invece, si è fatto).

Solo scegliendo una di queste vie si poteva giungere ad una soluzione, che presentemente costituisce una via di uscita da una situazione che io chiamerei imbarazzante; ma ciò non costituisce, per me, una definizione del problema della competenza e credo che conforme sia il parere della regione, la quale ha dichiarato la propria competenza in materia, votando — su 40 consiglieri presenti, con 31 voti favorevoli — la legge elettorale regionale.

A mio sapere, la regione non ha mai rinunciato alla propria competenza.

Solo in questo senso, io e i miei colleghi sudtirolesi voteremo — e mi servo di un termine usato dall'illustre senatore repubblicano onorevole Conti — *obtorto collo* a favore di questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Facchin. Ne ha facoltà.

FACCHIN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge, come testé ha ricordato l'onorevole Ebner, viene all'esame del Parlamento con una sua storia, che ha alla base un conflitto di competenza sorto fra la regione Trentino-Alto Adige e lo Stato.

In breve: il consiglio regionale Trentino-Alto Adige emanò la legge 1 dicembre 1949, recante norme per la elezione dei consigli comunali in provincia di Trento e in quella di Bolzano. Il Governo opinò che il consiglio regionale avesse ecceduto dai limiti della propria competenza fissata dallo statuto di autonomia, e negò il visto alla legge.

La determinazione del Governo era suffragata da un parere del Consiglio di Stato, il quale espresse l'avviso che, a norma dello statuto regionale, la competenza ad emanare le leggi elettorali per i comuni fosse esclusiva del Parlamento. In tal senso, quindi, il Governo provvide a presentare un disegno di legge al Senato, che regolava integralmente la materia. Il Senato, in parte, accolse il punto di vista espresso dal Governo ed in parte accolse il punto di vista espresso dalla regione, stabilendo cioè una competenza primaria del Parlamento a legiferare ed una competenza secondaria della regione nei limiti dei principi fissati dalle leggi dello Stato, approvando quindi questo disegno di legge-cornice che ha trovato il pieno consenso della nostra prima Commissione. Dobbiamo tuttavia ricordare che, nelle more della discussione di questo

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

disegno di legge, una delle due province della regione — e precisamente la provincia di Trento — ha proceduto alle elezioni comunali in base alla legge 5 aprile 1951, n. 203, votata dal Parlamento. Questo, in sostanza, è lo stato di fatto che ci porta all'odierno esame del disegno di legge.

Debbo aggiungere e sottolineare, come è stato fatto dal collega che mi ha preceduto, che in provincia di Bolzano le elezioni amministrative sono state effettuate per il solo capoluogo di provincia nel 1948, mentre in tutti gli altri comuni i sindaci e le giunte comunali sono ancora di nomina del commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige. Questo rilievo ci porta a considerare la urgenza e la necessità che le elezioni si svolgano per ridare ai comuni amministrazioni elette dal suffragio popolare. Ritengo, tuttavia, di dover rilevare che, se è vero che un ritardo vi è stato a cagione del conflitto di competenza sorto fra la regione e lo Stato, questo ritardo ha permesso che venissero portate a compimento le operazioni delle riopzioni in provincia di Bolzano, per cui oggi anche coloro i quali rioparono per la cittadinanza italiana, e che nel frattempo l'hanno conseguita, possono partecipare alle elezioni.

Ma che cosa dire di questo disegno di legge e del modo con cui il Senato ha risolto il conflitto di competenza? La questione non è di quelle cosiddette « eleganti » che si pongono all'attenzione degli studiosi di materia costituzionale, ma ha altresì una importanza che trascende il caso particolare per inserirsi sul piano costituzionale, e ha altresì un valore politico del quale il Parlamento si deve giustamente preoccupare. Al Senato il dibattito ha trovato i regionalisti e gli antiregionalisti divisi; ma gli stessi regionalisti hanno infine adottato una soluzione che è un po' la negazione o, quanto meno, l'attenuazione della loro stessa tesi, perché il disegno di legge, nei termini approvati, ha svuotato quasi per intero la facoltà di legiferare che essi stessi, in linea teorica, riconoscono alla regione. Il che dimostra, quanto meno, che nella loro coscienza è sorta una certa perplessità, che ha indebolito alquanto la tesi della competenza regionalista integrale; e la soluzione adottata dal Senato, ed accettata dalla nostra Commissione, lascia anche nel fondo del mio animo una certa perplessità. Questo, del resto, sembra essere anche il parere del Governo, il quale lo ha avvertito quando il ministro degli interni, prendendo la parola in sede di discussione

generale al Senato, rilevava che la questione nei suoi termini giuridici più rigorosi era stata correttamente impostata attraverso l'alternativa: o la Costituzione attribuisce alla regione Trentino-Alto Adige la facoltà di emanare norme giuridiche in materia, e allora il Parlamento non può minimamente intaccare questa facoltà; o non l'attribuisce, e allora non può essere concessa alla regione neppure per delega legislativa, senza violare la Costituzione. La Commissione invece — aggiungeva il ministro — di fronte alla posizione antitetica assunta dal Governo da una parte e dal consiglio regionale dall'altra, ha scelto una soluzione di compromesso, nel senso che lo Stato elaborerà una legge elettorale la cui applicazione concreta sarà affidata alla regione.

Si è riconosciuto, in sostanza, che si tratta di una soluzione di compromesso; ma evidentemente, in materia di interpretazione di norme costituzionali, non vi può essere, a mio avviso, compromesso, mentre questo è possibile in sede politica. È ovvio, quindi, che questa soluzione politica di compromesso adottata dal Senato non può toccare in modo alcuno il fondo del problema, la questione costituzionale, la quale potrà essere portata innanzi alla Corte costituzionale, e che rimane perciò tuttora aperta, come anche l'onorevole Ebner, sia pure per ragioni opposte alle mie, ha voluto ricordare.

Io, onorevoli colleghi, lo dico con molta franchezza, ho molta perplessità circa la soluzione adottata per questo problema, perché ho molti dubbi sulla facoltà di legiferare da parte della regione in materia di elezioni comunali. E questo dico non tanto perché non abbia la più alta considerazione nei confronti dell'istituto regionale e soprattutto nei confronti della nostra regione Trentino-Alto Adige. Anzi, giacché me se ne offre l'occasione, desidero dare atto ancora una volta e ricordare che la nostra regione ha fatto un buon lavoro, un ottimo lavoro, sotto l'impulso e la guida del suo ottimo presidente, avvocato Odorizi, e dei suoi collaboratori, ai quali da questi banchi mi piace esprimere la mia parola di riconoscimento e di compiacimento per quanto essi hanno operato nel Trentino-Alto Adige.

Ma il fondo della mia perplessità sta nella considerazione politica, la quale non tocca minimamente la questione regionale, preoccupazione cioè in materia elettorale, nella quale, secondo il mio avviso, si debbono osservare principi ed orientamenti uniformi per tutto il territorio dello Stato. È vero che l'or-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

dinamento giuridico dei comuni è uniforme per tutte le regioni d'Italia; è vero quindi che alla base della vita democratica italiana stanno le autonomie comunali. Ora, a me pare che il substrato della vita amministrativa dei comuni sia la base stessa dello Stato, il cardine fondamentale del nostro ordinamento giuridico, per cui il modo col quale sono elette le amministrazioni debba essere governato da un sistema identico per tutta l'Italia.

Comunque, anche dal mio punto di vista, vi sono alcuni rilievi positivi in merito a questo disegno di legge, che desidero fare. Il primo si riferisce alla soluzione che è stata accolta dal Senato con voto e decisione unanimi, e che costituisce un punto sostanziale di questo dibattito: quello che si riferisce alla esclusione, che il Senato ha sancito, nei confronti delle facoltà attribuite alla regione, di legiferare in materia di reati elettorali.

Questo è un punto che è il risultato pacifico nella discussione svoltasi al Senato, perché da tutte le parti si è ritenuto che in materia di reati elettorali fosse fuori discussione il fatto che alla regione in nessun caso sarebbe spettata alcuna competenza.

Questo principio, che è di sostanziale valore perché si riferisce alla facoltà di emanare leggi penali che è prerogativa della sovranità del Parlamento, merita di essere rilevato e ribadito, ed io intendo qui affermare di condividere pienamente questa decisione e credo che, con me, tutta la Camera sia d'accordo nell'escludere in modo assoluto e categorico che la regione possa legiferare in materia di reati elettorali.

Le tesi che, invece, hanno trovato grande contrasto nella discussione svoltasi al Senato, contrasto che ha raggiunto una certa vivacità, sia pure contenuta in termini di un dibattito assai elevato, riguardano tre punti. Prima questione: la competenza ad emanare leggi elettorali per i comuni è prerogativa esclusiva del Parlamento, nel senso cioè che spetta al Parlamento la competenza integrale in tale materia. Una seconda tesi, che è stata affermata dai regionalisti, è quella per cui la competenza esclusiva a legiferare in materia spetta alla regione. La terza tesi è quella di compromesso, che è stata adottata dal Senato.

Ora, in riferimento a queste tesi contrastanti, devo soffermarmi brevissimamente per alcuni rilievi. Esaminando queste tre tesi, credo di poter affermare che, nella stessa maniera con la quale è stata esclusa la facoltà della regione di legiferare in materia di reati elettorali, si possa escludere nella maniera più

assoluta e categorica, che non ammette possibilità di dubbio o di discussione, che alla regione possa spettare una competenza primaria in materia di leggi elettorali comunali. Penso che lo si possa dimostrare anche in brevissimi termini, perché, onorevoli colleghi (e l'onorevole Ebner mi segua per poter giudicare del fondamento della mia tesi contro la sua), coloro che hanno sostenuto o che comunque vogliono sostenere la competenza primaria della regione a legiferare in materia di elezioni comunali, devono anche richiamarsi agli articoli dello statuto regionale.

Lo stesso onorevole Ebner si è richiamato a due articoli dello statuto regionale, e precisamente all'articolo 5 e all'articolo 54.

L'articolo 5 dello statuto regionale dice che la regione, nei limiti del precedente articolo (cioè l'articolo 4) e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative sulle seguenti materie: ordinamento dei comuni e delle province. Quindi, quando l'articolo 5 attribuisce alla regione la facoltà di legiferare secondo i principi stabiliti dalle leggi dello Stato, che cosa è questa, se non una facoltà di carattere secondario in cui si concreta la competenza della regione?

Se noi, poi, ricordiamo l'articolo 54, esso stabilisce in quale direzione e in qual senso debbano essere adottati i provvedimenti che riguardano la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nella composizione degli organi, e quindi l'articolo 54 non è altro che una specificazione di facoltà che sono contenute nell'articolo 5. Ma siccome le facoltà contenute nell'articolo 5 concernono materia legislativa secondaria attribuita alla regione, resta quindi stabilito, mi pare in modo inequivocabile, che tutt'al più, anche se si volesse attribuire una competenza qualsiasi a legiferare alla regione in materia elettorale, questa competenza trova un limite nell'articolo 5. Si tratta, pertanto, di competenza di carattere secondario, onde la competenza primaria spetta unicamente allo Stato, e quindi al Parlamento.

Allora non resterebbero da esaminare che le altre due tesi, cioè se vi sia una competenza integrale del Parlamento, oppure una competenza primaria del Parlamento e una competenza secondaria della regione. Senonché al principio del mio intervento, pur manifestando la mia perplessità sulla soluzione attuale, ho anche dichiarato che oggi vi è urgenza e necessità di procedere alle elezioni, e quindi di varare questa legge. Ho soggiunto che la questione non era da ritenersi risolta in via definitiva e che spettava eventualmente

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

alla Corte costituzionale il risolverla udite entrambe le parti: Stato e regione.

Perciò io non mi attarderò né a richiamare qui le acute argomentazioni che sono state portate al Senato per la tesi della competenza integrale del Parlamento, né vorrò aggiungere ulteriori mie osservazioni a sostegno di questa tesi, perché sono del parere che oggi noi dobbiamo approvare il disegno di legge nei termini in cui è concepito. Il senatore Conti disse al Senato — e lo ha ricordato anche l'onorevole Ebner — che egli, convinto assertore della competenza della regione, avrebbe votato, sia pure *oborto collo*, questo disegno di legge.

Io dichiaro che, trattandosi di una soluzione di compromesso politico che riguarda una questione di merito — come ha ricordato anche l'onorevole ministro dell'interno nel suo intervento al Senato — io voterò con tranquilla coscienza questo disegno di legge, che è formulato in termini che corrispondono non soltanto ai nostri desideri, ma soprattutto alle esigenze della conformazione etnica della nostra provincia.

Voterò con serena e tranquilla coscienza nella convinzione che, votando sollecitamente questa legge, noi potremo con molta celerità provvedere ad indire le elezioni comunali nella nostra provincia, dove da tanti anni più non si fanno. Pertanto io invito caldamente gli onorevoli colleghi a dare il loro voto favorevole a questo disegno di legge, onde arrivare al più presto possibile a quelle elezioni comunali che da tanto tempo i nostri concittadini attendono. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Luzzatto. Ne ha facoltà.

**LUZZATTO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che sul disegno di legge debba essere portata una attenzione maggiore di quella che la Camera sembra dedicarvi. Non si tratta soltanto di una questione di notevole importanza per la provincia che vi è direttamente interessata; si tratta di una legge che per la prima volta il Parlamento, in questa forma, è chiamato ad approvare, e che involge questioni di principio di importanza fondamentale.

Se non vado errato, è la prima volta che la Camera dei deputati discute di una di quelle leggi di principio che furono dette — non so se esattamente — leggi-cornici, come la *Rahmengesetze* del diritto germanico, leggi che, comunque, hanno la funzione di dare direttive legislative alla regione cui è riconosciuta una competenza secondaria a legiferare.

Io credo di poter affermare che la legge che stiamo per approvare (perché ho l'impressione che da nessuna parte della Camera si respinga, nella sua impostazione di massima, una legge che porta ad attuazione una prescrizione costituzionale e principi già accolti nella nostra legislazione) involge questioni di principio che dobbiamo considerare e rilevare, perché costituiranno, in ogni caso, precedenti per la nostra futura attività legislativa.

Sono noti i precedenti di questa legge. Fu dapprima ritenuto che in provincia di Bolzano non si avessero a tenere le elezioni amministrative — che, in effetti, non si sono tenute mai dopo il lungo periodo della dittatura fascista — in quanto spettasse alla competenza della regione emanare la legge elettorale amministrativa. Si attese, pertanto, che fossero costituite la regione e l'assemblea regionale. Quando l'assemblea regionale deliberò su questa materia, il commissario del Governo fu di parere contrario; e, ritenendo che ciò non fosse di competenza della regione, impugnò la legge elettorale amministrativa che la regione aveva già apprestato. Il Governo, forte di un parere del Consiglio di Stato (per quanto il parere non si riferisse a questo caso concreto), ebbe a disporre un progetto proprio; il contrasto (se così si può dire) fra il commissario di Governo e la regione non ebbe tuttavia seguito, in quanto l'assemblea regionale ritenne di sospendere ogni deliberazione in materia fino a che l'autorità statale non avesse formulato proprie deliberazioni.

Il progetto ministeriale fu sottoposto al Senato, il quale lo ha lungamente e ponderatamente esaminato. La questione della competenza statale o regionale fu in sede di Commissione del Senato lungamente e profondamente discussa, e in quella sede trovò, io credo, la giusta soluzione: spettare, cioè, allo Stato il potere di fissare i principi direttivi in materia, spettare all'assemblea regionale il potere di legiferare secondo i principi stabiliti dallo Stato.

Il Senato, pertanto, ebbe a deliberare su un progetto assai diverso, per la sua natura, dal primitivo progetto che era stato ad esso sottoposto. Ed è oggi questo il testo sul quale siamo chiamati a deliberare. Abbandonato il primitivo progetto governativo, la Commissione del Senato ha formulato, e il Senato ha approvato, una legge di pochi articoli, che si limita a fissare taluni punti, ai quali la legge regionale deve attenersi. Questa legge tende quindi a dare all'assemblea regionale le diret-

tive, a stabilire i principi entro i quali gli organi regionali medesimi avranno la facoltà di formulare la nuova legge amministrativa regionale.

Se così è (e io ritengo che non vi sia dubbio e che noi non dobbiamo più ritornare su questa discussione, ed in ogni caso, essendo il mio parere conforme a quello espresso dalla maggioranza dell'altro ramo del Parlamento, mi sembra che non sia il caso di perdere tempo aggiungendo altre ragioni a quelle che già vi furono esposte e vi ebbero l'approvazione della maggioranza), la legge che qui siamo chiamati ad approvare, a mio avviso, è una legge superflua, e se ne sarebbe potuto fare a meno.

Ho già avuto occasione, nella discussione sulla legge regionale, di esporre un sommesso avviso che ritengo sia ancora sostenibile in materia legislativa: quando la Costituzione o gli statuti speciali parlano di principi generali, non necessariamente parlano di leggi speciali *ad hoc*; parlano di principi che possono desumersi dalle leggi dello Stato e che hanno un carattere generale e cogente per quella legislazione particolare che alla regione sia commessa.

Di conseguenza, a mio avviso, questa legge è superflua: si poteva semplicemente lasciare che la regione si attenesse, nella sua legislazione, a quei principi che si possono desumere dalla legislazione vigente in materia. Legge non dannosa, tuttavia, in quanto, così come ci viene presentata, si attiene, nei suoi lineamenti di massima, ai principi già legislativamente stabiliti e non aggiunge che alcune disposizioni particolari, che i colleghi faranno bene ad esaminare attentamente prima di votare, perché, in un campo complesso come questo, è preferibile perdere un mese di tempo piuttosto che, per obbedire all'urgenza universalmente riconosciuta, addivenire a decisioni discutibili. La nostra votazione, infatti, può costituire un precedente...

FACCHIN. Non può costituire precedente, perché la Corte costituzionale dirimerà ogni conflitto.

LUZZATTO. Il parere dell'onorevole Facchin è, per lo meno, curioso: tutto quello che noi facciamo costituisce un precedente per la futura attività legislativa; tanto più in sede di interpretazione delle norme e degli istituti della Costituzione la Camera e il Senato rappresentano una fonte, se non autentica, certamente autorevole. Indipendentemente dalle eventuali decisioni della Corte costituzionale, che per altro non esiste ancora, e riguarderebbero comunque soltanto le rispettive competenze dello Stato e della regione, ritengo estremamente importanti le deliberazioni che la Camera sta per prendere in questa materia, per quanto attiene la configurazione delle leggi direttive su materie connesse alla competenza normativa secondaria, o subprimaria, delle regioni.

Riprendendo il filo del mio discorso, che la legge sia superflua è dimostrato dal testo medesimo della legge: essa, stabilendo i principi ai quali la regione deve attenersi nella formulazione delle leggi elettorali, non fa che richiamarsi, in tre dei suoi sei articoli, alla legislazione già esistente. A mio avviso, appunto, gli articoli 2, 4 e 6, che tale richiamo contengono, e lo stesso articolo 5 ben si potevano omettere, in quanto la materia relativa ai diritti del cittadino all'elettorato attivo e passivo e quella che si attiene al diritto penale connesso alla materia elettorale sono già oggetto di leggi dello Stato cui in nessun modo la regione avrebbe potuto derogare. Mi pare infatti evidente che nessuna particolare considerazione avrebbe potuto ragionevolmente portare la regione Trentino-Alto Adige a disporre in questa materia in modo diverso da come è disposto per tutta l'altra parte del territorio della Repubblica.

Quanto all'articolo 4, si tratta dell'attuazione pura e semplice dell'articolo 54 dello statuto speciale: esso si limita, cioè, a dettare indicazioni che, essendo già contenute in norme di legge vigenti, sarebbero state di per sé operanti, e sono da ritenersi, pertanto, superflue, nella loro ripetizione.

L'articolo contiene semplicemente il rinvio alla riconosciuta competenza regionale esistente, con l'indicazione di taluni principi fondamentali, indubbi della nostra legislazione, corrispondenti a quelli che l'articolo dello statuto speciale richiama, che certamente non potrebbero essere regionalmente derogati. Legge superflua, quindi, ma non nociva; e possiamo essere d'accordo per questa sua parte. Dove sono contenute norme particolari e nuove è soltanto negli articoli 1 e 3 di questa legge. Prima di dire alcune parole nei riguardi di questi articoli, vorrei richiamarmi un poco a quella questione di principio che, me lo consenta l'onorevole Facchin, noi abbiamo dinanzi; e che concerne la struttura di queste leggi direttive, che, in attuazione della norma costituzionale che ne ha introdotto la figura nuova nel nostro diritto pubblico, ora noi ci troviamo per la prima volta davanti. Quali sono questi principi che devono essere emessi in relazione alla legge regionale? Sono, stando

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

alle conclusioni della discussione del Senato, quelli dell'articolo 5 dello statuto regionale che dice: « La regione, nei limiti del precedente articolo (e cioè « in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato — da intendersi qui, evidentemente, come ordinamento generale — e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica », che qui non vengono in questione), nei limiti dunque del precedente articolo che ho ora ricordato e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato emana, ecc. ». Questa legge, quindi, tende a stabilire tali principi. Devono essi intendersi come principi generali o come principi speciali? Ho l'impressione che l'esatta risoluzione stia nei termini stessi della questione, che sia agevole risolverne l'apparente bisticcio. Se si intendeva trattarsi di principi delle leggi dello Stato, non hanno da essere principi fissati espressamente per quella determinata legge, perché i principi di quella legge li stabilirà, nella propria competenza, la regione. Hanno da essere principi che sono contenuti nella legislazione del nostro paese. Questo disegno di legge, invece, agli articoli 1 e 3, va al di là: stabilisce taluni principi per le elezioni comunali della provincia di Bolzano. Sono essi dei principi o sono essi dei precetti volti ad invadere il campo della competenza regionale? Questo quesito che ho davanti lo vorrei considerare adesso senza la preoccupazione del riferimento particolare a Bolzano, che, del resto, per me non è affatto una preoccupazione perché credo che nel modo migliore noi provvederemo a regolare i rapporti fra i cittadini dell'una e l'altra lingua, se nel modo migliore noi provvederemo ad applicare la Costituzione e a garantire il rispetto dei diritti di tutti i cittadini. Non, dunque, solo in riguardo a Bolzano, ma invito la Camera a considerare questo problema in riguardo al complesso dei problemi che può suscitare questo caso delle leggi che stabiliscono principi direttivi.

Ora, la soluzione adottata dal Senato è che la competenza a legiferare in materia spetti alla regione, che lo Stato debba stabilire principi, per altro validi per questo caso e determinati esclusivamente per questo caso; che cioè la competenza legislativa regionale non sia più, come si era ritenuto dalla dottrina, in questi casi, una competenza subprimaria e non propriamente secondaria, cioè una competenza a legiferare entro determinati limiti, ma una competenza concorrente — come del resto è stato affermato nella stessa discussio-

ne senatoriale — e secondaria nel senso che, laddove il Parlamento nazionale abbia legiferato anche su questioni di attinenza al caso concreto, debba obbligatoriamente la regione attenersi e semplicemente dettare le norme necessarie alla esecuzione di tali precetti. Che la regione vi si debba attenere è evidente, e siamo tutti d'accordo. Che il Parlamento possa, debba e sia opportuno disponga con norme di carattere del tutto speciali, può lasciare esitanti.

L'articolo 1 e l'articolo 3 del disegno di legge in discussione dispongono per le elezioni nella provincia di Bolzano — neppure per quelle in tutta la regione Trentino-Alto Adige — limitando, pertanto, la facoltà della regione ad applicare tali principi alla sola provincia di Bolzano, anche se può ritenersi veramente incerto che sia il Parlamento a dover stabilire coattivamente la diversità delle operazioni elettorali amministrative nell'ambito di una medesima regione dotata di uno statuto speciale, laddove poteva ben essere la regione medesima a decidere se la particolare legge elettorale amministrativa dovesse applicarsi alla sola provincia di Bolzano od al suo intero territorio.

Nessun inconveniente, onorevoli colleghi, sarebbe in ogni caso venuto da una legge elettorale amministrativa regionale anziché, come è qui, provinciale. Nessun inconveniente, poiché non si sarebbe, con questo, elevato nessun dubbio sulla consistenza perfettamente italiana della provincia di Trento; perché in questa legge sono contenute norme elettorali amministrative che potrebbero essere applicate in qualsiasi comune della Repubblica, e che sono state indicate come norme diverse da quelle applicate negli altri comuni, perché il Parlamento ha ritenuto, a suo tempo, preferibili, per la generalità dei comuni italiani, criteri che alle condizioni particolari di quella provincia non potevano essere applicati, mentre la reciproca sarebbe sempre possibile e le norme speciali contenute in questa legge non hanno in se stesse alcuna incompatibilità che precluda di estenderle altrove.

Ho voluto esporre questo dubbio, e questa conseguenza, sulla quale credo non vi debba essere dubbio: questa legge detta non principi di massima, ma principi per quella determinata legge, per quella determinata regione, anzi per i comuni di quella determinata provincia.

Ciò constatato, se voi lo ritenete, fatelo, e, se non costituirà precedente, come dice l'onorevole Facchin, sarà tanto meglio; ne ridi-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

scuteremo, allora, un'altra volta se il caso si ripresenterà, poiché è un caso che, in linea di principio, non mi lascia totalmente tranquillo.

FACCHIN. La regione non può avere pregiudizio, in quanto ha sempre la facoltà di ricorrere alla Corte costituzionale: in questo senso mi sono espresso.

LUZZATTO. Parlo del precedente legislativo di applicazione dello statuto speciale. Su questo richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi, in quanto per la prima volta siamo chiamati a stabilire questi principi. È su questo che io richiamo l'attenzione, non su una pregiudiziale specifica. Io non rappresento qui la provincia di Bolzano, e non parlo per gli elettori di una o di un'altra provincia: parlo come deputato al Parlamento, esponendo un problema che interessa indistintamente tutti i rappresentanti della nazione alla Camera dei deputati.

Stavo dicendo che ho esposto un dubbio, ho posto un problema, ho tratto una conclusione su cui credo non vi siano dubbi, cioè che questa legge non stabilisce principi generali, ma principi relativi alla provincia di Bolzano ed a quella legge che l'assemblea regionale del Trentino-Alto Adige ora deve emanare.

Allora, vediamo questi principi particolari, perché, ripeto, per gli articoli 2, 4, 5 e 6 non si tratta di questo: siamo nel campo dei principi generali, siamo nel campo del richiamo a leggi già esistenti, a norme già in vigore.

Nell'articolo 1 è contenuto un principio di grande importanza, ed è quello che la prescrizione dell'articolo 54 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige abbia attuazione mediante l'applicazione del sistema elettorale della proporzionale pura.

Questo disposto deve, indubbiamente, richiamare la nostra attenzione, in quanto è un'interpretazione ed un'applicazione che veramente devono ritenersi, a mio avviso, giustamente dichiarate dal Parlamento nazionale e che approvo, a parte il dubbio che ho accennato poc'anzi, poiché è un principio che si applica a questo solo caso, ma un principio, ritengo, che opportunamente possa fissare il Parlamento nazionale, e non l'assemblea regionale.

In astratto, altri mezzi potevano essere escogitati, tutti peggiori di questo. Di conseguenza, è bene che sia il Parlamento nazionale a stabilire che il solo mezzo possibile (mi permetto di sottolineare queste parole: che non vi è altro mezzo possibile per stabilire la rap-

presentanza proporzionale dei gruppi linguistici voluti dallo statuto speciale, dovendosi escludere con sicurezza qualsiasi altro criterio costruttivo, che si tradurrebbe in discriminazioni odiose e da evitarsi in ogni caso) è il mezzo dell'elezione pura e semplice, a scrutinio di lista e con la proporzionale pura.

Per questa parte, quindi, sono interamente d'accordo con il progetto così come è presentato, e d'accordo prendiamo atto che esso stabilisce i principi per un caso concreto: vedremo la prossima volta come potremo regolarci. Riserviamo la definizione dei criteri generali, e atteniamoci per ora a questo caso concreto, cui specificamente ed esclusivamente è volto il disegno di legge in discussione, e cui è limitata la sua applicazione.

Per la seconda parte dell'articolo trovo una norma che non è affatto generale e non è un principio. Mi chiedo: perché la poniamo? Possiamo noi deliberarla in questa sede?

Non ho presentato alcun emendamento perché, trattandosi di un emendamento soppressivo, molto più agevolmente procederanno i nostri lavori se (come mi permetterò di chiedere alla Presidenza) si voterà per divisione sull'articolo 1. In questo modo fin d'ora motivo il nostro voto negativo sulla seconda parte dell'articolo, mentre voteremo la prima parte.

L'ultima parte dell'articolo, dopo le parole « è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti » aggiunge — a questa parte mi riferisco — « con facoltà di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti ».

Non voglio tediare i colleghi con osservazioni di carattere tecnico che in Commissione sono state sollevate da un collega d'altra parte, il quale eccepiva la non chiara formulazione. Buona o non buona, questa norma è stata così formulata. Credo che, quando ci si intende, non mette conto essere troppo sottili.

L'onorevole Tesauo, un uomo della vostra parte, sollevò forti eccezioni contro l'espressione del quoziente naturale. Forse sarebbe stato meglio parlare di quoziente puro, o quoziente matematico, o quoziente semplice, ma questa è una questione di poca importanza.

Il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti indica qualcosa di estremamente preciso che doveva essere detto, perché esistono, purtroppo, nella vasta materia della legislazione elettorale anche quozienti non naturali, come quello del sistema Hagenbach-Bischoff, il quoziente che si dice appunto « corretto ». Di conseguenza, era bene dire che si

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

applica il quoziente naturale, che ha come corollario logico il sistema dei più alti resti per l'assegnazione dei voti residui. Si intende qui quello che è stato definito il sistema della proporzionale pura.

Debbo in questa sede esprimere la mia adesione al concetto e formulare un augurio ed un saluto, non esente da un po' di invidia, ai concittadini della provincia di Bolzano, i quali hanno in questo caso il privilegio di poter votare con quel sistema della proporzionale pura che noi vorremmo fosse dovunque e nel modo più largo applicato.

Dicevo che l'ultima parte di questo articolo dispone: «... e con facoltà di collegamento fra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti». È questo un principio generale? Dirò di più: è davvero un principio? Non direi: questo non è un principio che sia contenuto nella nostra legislazione.

Fino a questo momento (riferendoci agli articoli 2, 4, 5 e 6) abbiamo parlato di principi già contenuti nella nostra legislazione o che derivano da precedenti atti aventi valore di legge. Qui, invece, innoviamo ed introduciamo qualcosa di completamente nuovo, perché il collegamento tra le liste al fine della utilizzazione dei maggiori resti (anche se qualcuno voglia anticiparci che è un argomento sul quale particolarmente si esercitano gli studi di alcuni colleghi della Camera in materia elettorale) è tuttora un fatto estraneo alla nostra legislazione.

Abbiamo la proporzionale secondo un sistema diverso da quello qui definito nella legge elettorale politica e nelle leggi elettorali regionali finora esistenti; abbiamo un sistema particolare di premio alla maggioranza e di collegamento fra le liste, a fini ben maggiori di questo, nella legge elettorale per i comuni superiori a 10 mila abitanti, ed un sistema maggioritario nei comuni inferiori a 10 mila abitanti. Ma un sistema di collegamento fra le liste ai fini della determinazione dei resti non lo abbiamo ancora. Non mi addentro nella discussione se sia o non sia un buon sistema; è un sistema che è adottato da parecchie legislazioni straniere, ad esempio in quelle di vari cantoni della Svizzera. È un sistema come un altro, ma non è un sistema che già faccia parte della nostra legislazione; e non è un principio. Non vi è alcun motivo perché noi lo inseriamo in questo modo nella legge in esame.

Signori della maggioranza, se per avventura voi lo voleste contrabbandare qui per parlarci un'altra volta di principi acquisiti, noi vi diremmo «no». È ben chiaro che qui si

tratta di una norma per il caso concreto. Ne parleremo, se sarà il caso, in altra sede, ma — ripeto — un principio questo non è.

Se voi qui lo inserite per ragioni particolari, noi non possiamo fare a meno di domandarvi: perché? Io penso che, oltre quello che è il problema della competenza regionale e statale, vi è sempre un problema di funzionalità. La competenza, quindi, degli organi dello Stato e della regione a legiferare è sempre in ragione degli obiettivi che si devono raggiungere. Qui il problema è ancora più chiaro. Siamo in materia elettorale amministrativa. Per i comuni avevamo determinati sistemi elettorali, ritenuti dalla maggioranza del Parlamento preferibili per altre ragioni; sistemi che non potevano applicarsi invece ai comuni della provincia di Bolzano, perché per l'articolo 54 dello statuto speciale della regione doveva assicurarsi la rappresentanza dei gruppi linguistici che ivi esistono. Di conseguenza, per la garanzia delle minoranze, non poteva applicarsi il sistema maggioritario (di tutta evidenza) e non poteva neppure applicarsi il sistema del premio di maggioranza e dei collegamenti, come nei comuni superiori ai 10 mila abitanti, perché non si sarebbe in alcun modo garantito l'adempimento dell'articolo 54 dello statuto regionale. Voi dite, e noi diciamo che per l'adempimento dell'articolo 54 non vi è che un sistema: la proporzionale pura. Siamo d'accordo. Avete qualcosa da aggiungere alla prescrizione della proporzionale per l'adempimento dell'articolo 54? Ebbene, ne possiamo discutere. Ma il collegamento tra le liste ai fini dei resti maggiori non giova in nulla all'adempimento dell'articolo 54. Non giova proprio in nulla, e se mai danneggerebbe la garanzia dell'articolo 54, perché trattandosi in molti casi di piccoli comuni, e quindi di un piccolo numero di consiglieri da eleggere, il non grande spostamento che può comportare il collegamento ai fini dei resti potrebbe portare spostamenti nella proporzionale pura, premessa dalla prima parte dell'articolo, senza alcuna garanzia per la rappresentanza dei diversi gruppi linguistici (li chiamo gruppi linguistici, perché ritengo che non possano e non debbano essere distinti altrimenti), in quanto è evidente che il collegamento non può essere e non è vietato fra liste che abbiano candidati di diversi gruppi linguistici (dato che le medesime liste potrebbero — ed anzi noi lo speriamo bene — avere candidati di diverso gruppo linguistico).

Dunque, questa faccenda del collegamento delle liste, ai fini della utilizzazione dei resti

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

(che, fra parentesi, non sono più resti, e per questo le osservazioni tecniche dell'onorevole Tesauro acquistano maggior peso), non ha alcun riferimento con gli obiettivi cui noi dobbiamo tendere e cui devono servire le norme elettorali speciali per i comuni della provincia di Bolzano.

Allora, perché si vuol inserirla? Noi non ne vediamo la ragione, ma dobbiamo anche opporci perché non ne vediamo la legittimità. Lasciate che sia la regione a disporre i dettagli; stabilite il principio, e, per principio, la proporzionale, la proporzionale con il quoziente matematico, o, se più vi piace, naturale. Non v'è alcun bisogno di inserire una norma particolare, la quale non è collegata, in alcun modo, ai fini che deve perseguire questa legge. Noi non abbiamo motivo, anzi — direi — « non possiamo » sancire in questa legge particolarità, come quella del modo in cui devono calcolarsi i residui. Tra l'altro, non noi lo stabiliamo, perché in questa pessima dizione tecnica della legge in cui in un primo momento si parla dei più alti resti e poi della determinazione dei maggiori resti (mentre resti più non sono quando, sommati, possono dare cifre superiori o inferiori al quoziente) si lascia alla legge regionale di stabilire entro i limiti di questa legge, come debba farsi questo computo, che richiede la somma dei residui inferiori al quoziente matematico e delle diverse liste fra loro collegate, e l'assegnazione dei seggi — secondo i quozienti così raggiunti e di conseguenza, poi, secondo l'ordine decrescente — alle varie liste. Tutto questo deve essere stabilito dalla legge regionale. È più corretto costituzionalmente ed è doveroso lasciare che in questa materia disponga l'assemblea regionale; non solo, ma anche in tema di opportunità a mio avviso non è affatto conveniente che noi contrabbandiamo qui come un principio questa vostra felice o infelice trovata del collegamento fra le liste.

Intendiamoci, onorevoli colleghi della maggioranza: in questo caso il collegamento fra le liste non è una cosa molto nociva; si tratta, alla fin fine, del posto marginale, dell'ultimo seggio che può essere spostato. Per ciascuna lista non si può avere più che la differenza di un seggio attraverso questo sistema. In questo caso, il collegamento fra le liste è più un fatto politico che un fatto elettorale. Infatti, nei cantoni svizzeri cui accennavo poco fa, noi vediamo adottato questo sistema a due fini: talvolta a fini direttamente elettorali, poiché in Svizzera la proporzionale è usata anche dove si hanno da eleggere, per esem-

pio, cinque consiglieri di Stato (come nel Canton Ticino) e non sarebbe possibile allora dividere proporzionalmente cinque seggi fra troppe liste, per cui il collegamento serve a ridurre il numero delle liste stesse e a rendere possibile un calcolo che altrimenti diventerebbe maggioritario invece che proporzionale; talvolta, in altri casi, ove l'elezione è più ampia, a fini politici, perché, più che il seggio marginale, preme alle diverse liste dichiarare il loro collegamento e la loro parentela, anticipando al corpo elettorale quali saranno le altre liste insieme con le quali vorranno formare gli organi amministrativi od esecutivi: in questo senso la dichiarazione di collegamento ha un valore politico.

Ma tutto questo in che modo attiene alla legge che noi oggi dobbiamo approvare? Inoltre, onorevoli colleghi, se noi parliamo di principi, sia pure in questo caso, stiamo bene attenti, perché la materia elettorale è quella che è: non è soltanto una materia che si prende e si contorce secondo i comodi di una parte o dell'altra, o gli interessi che si abbiano di volta in volta; ma è anche un settore del nostro diritto pubblico, che ha pure le sue norme, i suoi principi, i suoi concetti.

Ora, il concetto del collegamento è il concetto del voto trasferibile, che si oppone cioè al concetto dello scrutinio di lista proporzionale dianzi detto. Il collegamento attua il voto trasferibile, così come lo attua con il voto uninominale il metodo Hare (scusate se parlo in termini tecnici, che d'altronde sono familiari alla maggior parte dei colleghi). Voto trasferibile si intende quello che, dato ad una lista o candidato, giova anche ad altre liste e ad altri candidati; voto trasferibile è il metodo degli apparentamenti; ed è trasferibile in quanto chi abbia votato per una lista si trova, per avventura, ad aver beneficiato altre liste con essa collegata, e si opera il trasferimento dei voti dall'una all'altra lista. Si tratta, quindi, di un principio, non solo nella tecnica ma nella dottrina elettorale, del tutto diverso e contrastante con il principio dianzi enunciato dello scrutinio di lista, con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale.

Ora, ritornando a questa legge — e concludendo sull'argomento — se noi in essa vogliamo dettare principi che valgano per la regione in questo caso concreto, ebbene, perché sentiamo la necessità di dettare anche un secondo principio cui debba attenersi per una questione del tutto marginale? Mentre col primo principio, quello fondamentale, noi intendiamo attuare la norma dell'ar-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

articolo 54 per i comuni in questione, in questa seconda parte noi adoperiamo non so quale criterio; criterio ritenuto da alcuni preferibile forse, ma certo senza veruna attinenza al problema specifico che le elezioni dei consigli comunali nella provincia di Bolzano (ove convivono popolazioni di lingua italiana e tedesca, oltre che di lingua ladina) ci pongono.

Quindi, vi sono ragioni di principio per le quali ritengo che in questa sua parte il progetto non sia commendevole, non sia logico e non sia ragionevole. Per questo proporremo la soppressione dell'ultima parte dell'articolo 1, alla quale dianzi ho accennato.

Per l'articolo 3 altro discorso deve essere fatto, e vi accennerò soltanto. L'articolo 3 dispone pure per il caso concreto. Non avrebbe potuto disporre, a mio avviso, in quanto la determinazione della data delle elezioni rientra indubbiamente nell'esercizio delle competenze regionali: di conseguenza sta alla regione dire come e quando abbia a determinare la data e ad eseguire le elezioni, regolate secondo la legge regionale che corrisponde a questa legge nazionale che ne stabilisce i principi. Volevate aggiungere un articolo pleonastico agli altri che a mio avviso già sono pleonastici? Ebbene, potevate dire: la data delle elezioni è fissata dal presidente della giunta regionale (che è l'organo competente) d'intesa col presidente della corte d'appello, essendo del tutto naturale che questa norma sia mantenuta per i comuni della provincia di Bolzano così come è disposta per le elezioni amministrative di tutti gli altri comuni. Voi invece avete aggiunto, nel testo approvato dal Senato, una norma particolare che a mio avviso noi non possiamo approvare, perché stabilisce non solo una disposizione in materia che fuoriesce da questo caso (che per la prima volta abbiamo tra le mani) di legge che fissa i principi direttivi alle norme regionali, ma dispone in contrasto con le norme speciali dell'autonomia della regione Trentino-Alto Adige.

Riflettiamo su certi problemi! È uno dei grossi problemi della vita del nostro paese questo, di quell'istituto dei prefetti (di bonapartista origine, di giolittiana prima e di fascistica poi pessima memoria) che nel sistema della nostra Costituzione non doveva avere alcun posto non soltanto perché non vi è previsto ma perché più norme implicitamente ne escludono l'esistenza, e che continua a vivere tuttavia come se nulla fosse stato. Ed anche se l'articolo 19 del testo unico del 1934 è stato modificato con una leggina recente, tuttavia vanno adoperandosi ovun-

que come se sempre fossero i capi della provincia, secondo la dizione proprio di quell'articolo 19 (poiché non l'abbiamo voluto né abolire né attenuare in nessun caso) questi prefetti del regno che non sono riusciti a diventare prefetti della Repubblica nemmeno nell'ambito di quelli che possono essere ritenuti i loro poteri tuttora in vigore. Non ne abbiamo potuto in alcun modo attenuare i poteri; e dove il prefetto non vi è più, perché non poteva più esservi, cerchiamo di fare di tutto perché ridiventi prefetto quello che prefetto non è (il commissario del Governo, al caso). Ora, nelle altre province della Repubblica le elezioni sono indette dai prefetti d'intesa con il magistrato, come qui è indicato; magistrato che rappresenta la garanzia di obiettività e di legalità nella scelta della data, e siamo d'accordo. Qui al posto del prefetto deve stare l'organo elettivo regionale, emanazione dell'organizzazione regionale, e non può starvi alcun prefetto o quasiprefetto. Deve starvi il presidente della giunta regionale, d'intesa, come è detto, con il primo presidente della corte d'appello. L'intesa con il commissario del Governo è un fuor d'opera. Il commissario del Governo ha altre funzioni, ha altri compiti, ha altra figura; il prefetto non c'entra in questo caso. Lasciate alla regione di scegliere da sé in questo caso, soprattutto ove già abbiamo il controllo della obiettività, della legalità ed anche dell'interesse generale nell'intesa necessaria col maggior magistrato della circoscrizione. Sarebbe un fuor d'opera inserire a forza anche qui una competenza commissariale che fuoriesce dai compiti di quello che per la regione del Trentino-Alto Adige è il commissario del Governo nell'esercizio delle funzioni e nella figura che la legge gli ha assegnato.

Non è un emendamento, anche in questo caso, che noi abbiamo presentato, ma è un voto per divisione che noi chiederemo proponendo la soppressione del relativo inciso. Non è soltanto una questione di dettaglio. Credo di aver posto in chiaro come le due questioni che ho particolarmente sottoposto all'attenzione degli onorevoli colleghi siano, in verità, questioni di principio della massima importanza, questioni che attengono cioè all'attuazione della Costituzione e dello statuto speciale: non appartengono quindi a una parte o a un'altra parte di queste Camere. Sono questioni perciò su cui io credo potremmo convenire anche se di diversa posizione politica; questioni che a mio avviso dovevano essere poste dinanzi alla Camera perché si deliberi come voi riterrete ma non si deliberi senza essersi resi

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

conto come in questa leggina che ci viene presentata di fretta siano poste questioni del massimo rilievo per ciò che attiene all'ordinamento regionale e costituzionale del nostro paese.

Nelle sue grandi linee, nel suo insieme, questa leggina, che è una grossa legge per le ragioni cui ho accennato, attua le norme costituzionali; e, nelle sue linee generali, questa legge riconosce alla regione le competenze che sono sue e garantisce i diritti delle minoranze linguistiche. Anche per questo, anzi per questo soprattutto, noi siamo d'accordo su questa legge nelle sue linee generali.

Ma nell'essere d'accordo su questa legge nel suo insieme, noi dovevamo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su talune questioni particolari, e sull'importanza che questa legge ha, perché oggi per la prima volta siamo chiamati a deliberare su principi in base ai quali devono deliberare le regioni: principi che in verità le regioni sono in grado di individuare da loro stesse, ma che, poiché abbiamo deciso di indicarli, dobbiamo indicar loro giustamente, senza uscire dal seminato. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Preti. Ne ha facoltà.

PRETI. Ragionando *de iure condendo*, noi riteniamo che dovrebbero esservi leggi elettorali identiche per tutto il territorio dello Stato: saremmo perciò favorevoli ad una competenza esclusiva dello Stato.

La situazione però è quella che è; esiste uno statuto regionale e, in base ad esso, occorre necessariamente ammettere una competenza secondaria della regione Trentino-Alto Adige in materia elettorale. Ed è per questo che noi siamo favorevoli al disegno di legge, il quale tiene conto dell'una e dell'altra esigenza e in fondo cerca un punto di equilibrio fra le due diverse competenze. Può essere che in qualche particolare questa legge non sia perfetta (si potrebbe discutere sulla opportunità di talune enunciazioni): credo però si tratti di particolari su cui non occorre drammatizzare, tal che non credo sarebbe il caso di rinviare nuovamente al Senato la legge, per poi farla tornare alla Camera: in tal modo le elezioni nel Trentino-Alto Adige probabilmente sarebbero ulteriormente rinviate.

Del resto, questa soluzione è anche quella che tiene meglio conto, sul piano concreto, di esigenze contrapposte, cercando, non dico con risultati perfetti ma per lo meno con risultati abbastanza buoni; di conciliarle. E, poiché in politica sembra a me debba essere

questa la considerazione fondamentale, ritengo si possa essere in complesso favorevoli a questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Elisabetta Conci.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio prima di tutto gli onorevoli colleghi dei diversi settori per aver voluto accogliere, in via di massima almeno, questo disegno di legge, il quale risponde ad una esigenza della provincia di Bolzano, dove, come già gli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto hanno rilevato, da venticinque anni non si fanno elezioni democratiche.

L'onorevole Ebner ha espresso l'opinione che sia competenza della regione emanare leggi elettorali per le elezioni amministrative; l'onorevole Facchin invece è di parere contrario. Si è manifestato così quello che era stato in un primo tempo il conflitto fra Stato e regione; conflitto che il Senato, in Commissione e in Assemblea, ha saputo risolvere attraverso la presentazione di questo disegno di legge. Posso essere d'accordo con l'uno e con l'altro degli onorevoli colleghi: il problema è ancora aperto e spetta alla Corte costituzionale la sua soluzione. Mi pare però che l'interpretazione data dal Senato si possa accettare.

Il disegno di legge sottoposto alla Camera si riallaccia all'articolo 54 dello statuto speciale, il quale dice: « Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi ». Questo articolo a sua volta si riconnette con l'articolo 5, il quale demanda alla regione la competenza ad emanare — nei limiti dell'articolo 4 dello statuto e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato — norme legislative sull'ordinamento dei comuni e delle province.

Ora, secondo me, non si può assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti locali senza emanare le rispettive leggi elettorali.

L'onorevole Facchin ha citato il pensiero espresso dall'onorevole ministro al Senato; io mi permetto di aggiungere le parole con le quali l'onorevole ministro ha chiuso il suo intervento al Senato: « Poiché non esiste un contrasto di merito fra la soluzione della Commissione e quella del Governo, ma solo un problema di interpretazione della Costi-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

tuzione, il Governo accetterà serenamente la soluzione che il Senato riterrà di dover scegliere ».

Anche l'onorevole Luzzatto mi pare abbia parlato di interpretazione, rivendicando giustamente al Parlamento il diritto ed il dovere di decidere in merito. L'onorevole Luzzatto, pur pronunciandosi d'accordo in via di massima sulle linee fondamentali del disegno di legge, è contrario a due incisi di esso. Il primo si riferisce all'articolo 1, dove al principio della proporzionale pura si aggiunge la facoltà di collegamento fra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti. Mi permetto di far osservare all'onorevole Luzzatto che le « norme stabilite dalle leggi dello Stato » di cui all'articolo 5 dello statuto non sono norme generali aventi valore legale per tutti i casi, ma norme...

LUZZATTO. Principi, non norme!

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Va bene, principi, ma non — come ella ha detto — principi fondamentali o principi generali; si tratta invece di principi stabiliti per un determinato caso: sono le cosiddette « leggi-cornice » (cui anch'ella ha accennato, onorevole Luzzatto), che devono essere, secondo la mia opinione e secondo l'opinione espressa dalla maggioranza della Commissione, di volta in volta emanate dal Parlamento per il caso specifico: nel caso di cui stiamo parlando, per le elezioni nella provincia di Bolzano.

L'onorevole Luzzatto si è chiesto perché nella provincia di Bolzano vi siano delle norme particolari, mentre questo non avviene per la provincia di Trento, che pure appartiene alla stessa regione. Ma è l'articolo 54, con la disposizione della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, che impone queste norme particolari.

Inoltre faccio osservare all'onorevole Luzzatto che qui non è imposto il collegamento, ma è riconosciuta alla regione la facoltà di adottarlo. Questa facoltà di collegamento permette una maggiore giustizia nei confronti, caso per caso, delle minoranze. L'onorevole Luzzatto dice che non si può parlare di principio a proposito del collegamento. Però, richiamandosi alla prassi svizzera, egli ha parlato di sistema di collegamento. Mi pare che un sistema può esser chiamato anche principio.

A proposito dell'articolo 3 l'onorevole Luzzatto ha riconosciuto giustamente — come è nostra opinione — che il diritto di indire le elezioni spetta al presidente della giunta regionale, ma non è d'accordo per quel che riguarda l'intesa con il commissario del Go-

verno. Io devo rettificare quanto ha detto l'onorevole Luzzatto quando ha paragonato il commissario del Governo a un « quasiprefetto ». Nella nostra regione il commissario ha una funzione del tutto particolare. I rappresentanti della regione nulla hanno in contrario a questa intesa con il commissario.

LUZZATTO. Siamo noi che dobbiamo essere d'accordo.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Senz'altro. Comunque posso qui esprimere, come deputato della regione, il pensiero della regione stessa, che non fa opposizione a questa intesa ma la accetta.

LOMBARDI RUGGERO. Del resto, è giusto tener conto dell'opinione della base.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. All'onorevole Facchin, che non ammette potestà legislativa della regione per quel che riguarda norme elettorali, mi permetto di ricordare che l'articolo 19 dello statuto dà alla regione la competenza di emanare norme elettorali per le elezioni regionali. Se la regione può emanare norme elettorali per le elezioni regionali, non vi è alcuna ragione di ritenere che questo non sia possibile per le elezioni degli organi amministrativi dei comuni della regione.

Ringrazio in modo particolare l'onorevole Preti per le sue osservazioni in merito alla attesa di questa legge, la quale è vivamente attesa da tutta la popolazione della provincia di Bolzano.

Prego quindi vivamente la Camera, a nome della maggioranza della Commissione, di approvare questo disegno di legge, che risponde a una viva e urgente esigenza della vita democratica della provincia di Bolzano. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame ha notevole importanza perché per la prima volta il Parlamento nazionale viene chiamato formalmente a interpretare la Costituzione; e, in mancanza della Corte costituzionale, il giudizio del Parlamento assume un valore di carattere decisivo.

La storia di questa legge è stata fatta da diversi oratori, sicché ritengo inutile ripeterla. In sintesi dirò che il Governo, fondandosi su un parere del Consiglio di Stato, aveva ritenuto che la competenza esclusiva a legiferare in materia di legge elettorale per i comuni spettasse al Parlamento nazionale. La regione, per converso, sosteneva di avere la competenza esclusiva a legiferare in materia. Data la diversità di opinioni, il Governo ri-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

tenne opportuno deferire la decisione al Parlamento, giudice sovrano.

Non esiste una posizione governativa diversa da quella del Parlamento, nel senso che il Governo non ha un interesse proprio da far valere, ch  anzi il suo comportamento tende a tutelare la competenza del Parlamento nazionale in quanto essa trovi la sua giustificazione nella Costituzione. Di fronte alle due posizioni antitetiche sopra accennate, il Senato ha trovato una soluzione che   stata definita di compromesso: il Senato ha affermato che spetta al Parlamento nazionale fissare i principi generali della legge elettorale e alla regione le norme di attuazione.

Il Governo si rimise al Senato per la soluzione della questione di principio; e per quanto riguardava le singole norme concrete della legge-cornice, elaborata dalla Commissione senatoriale, ebbe a dichiarare che esse trovavano il suo pieno consenso tanto pi  che lo stesso Governo aveva collaborato in via di fatto alla elaborazione di tali norme.

Penso che la questione di principio sulla competenza esclusiva possa oggi accantonarsi perch  tutti i parlamentari (anche coloro i quali sostengono che spetti esclusivamente al Parlamento nazionale di decidere in materia) sono d'accordo sulla opportunit  di approvare la presente legge per poter indire le elezioni amministrative. Il problema potr  comunque sempre essere riproposto.

Il Governo — come ho gi  detto —   pienamente d'accordo con il testo approvato dal Senato.

Le osservazioni fatte dall'onorevole Luzzatto, a mio avviso, non hanno alcun fondamento. Non seguir  l'onorevole Luzzatto nella dissertazione intorno alle leggi-cornice. Basta soltanto il riconoscimento che almeno un paio di articoli contengono dei principi di carattere generale per dire quanto meno che la presente legge non   superflua.

Per quanto riguarda l'eccezione che il collegamento delle liste non costituirebbe principio generale da inserirsi in una legge-cornice, mi permetto di osservare che il « collegamento delle liste »   un sistema elettorale e va messo nella legge-cornice, perch  esso domina tutta la legge nazionale.

Se il collegamento delle liste sia accettabile o non   questione teorica opinabile; ma un dato di fatto   certo, e cio  che nella legge nazionale   consacrato il principio del collegamento fra le liste. E, poich  nella legge-cornice vanno consacrati proprio i principi delle leggi nazionali, mi pare che il principio

del collegamento doveva trovare posto in questa legge.

Per quanto riguarda l'articolo 3, l'onorevole Luzzatto ha detto che l'intervento del commissario del Governo per indire le elezioni   da condannarsi, perch  anche tale disposizione non attiene ai principi generali. Non sono d'accordo con l'onorevole Luzzatto, perch  nella legge nazionale   affermato il principio che l'iniziativa per l'indizione delle elezioni spetta al potere esecutivo:   il prefetto che indice le elezioni, sentito il procuratore generale della corte di appello.

Anche qui possiamo discutere in teoria sulla bont  del principio, e, pi  lontano ancora, sul mantenimento dei prefetti; ma oggi i prefetti esistono e v'  una legge nazionale che attribuisce ad essi, quali rappresentanti del potere esecutivo, il potere di iniziativa in materia di indizione di elezioni amministrative. Per me questo   qualcosa di pi  del principio di una legge elettorale;   un'affermazione di competenza del potere esecutivo.

Anche questa affermazione potr  essere discussa in teoria; ma tutte le leggi dello Stato italiano hanno sempre riconosciuto al potere esecutivo il diritto di iniziativa in materia. Se noi avessimo escluso l'intervento del potere esecutivo attraverso quel particolare organo speciale, il commissario dello Stato, che lo statuto ha creato per la regione Trentino-Alto Adige, noi avremmo misconosciuto un principio della legislazione generale dello Stato.

Non entro — ripeto — nel merito della disposizione. Si potr  ammettere che ad indire le elezioni siano i sindaci stessi o siano i presidenti della regione o i presidenti delle deputazioni provinciali. Tutto questo, *de iure condendo*,   perfettamente legittimo sostenere ed affermare...

LUZZATTO. Ma anche questa legge   *de iure condendo*.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Ma *de iure condendo* noi stiamo facendo soltanto questo: estraiamo dalla legislazione nazionale vigente i principi fondamentali in materia di elezioni comunali da valere per la provincia di Bolzano.

Ora, fra i principi generali della legislazione italiana   consacrato precisamente l'intervento del potere esecutivo per la indizione delle elezioni amministrative. Quando il Parlamento nazionale avr  abolito, per tutto il territorio della Repubblica, l'intervento del potere esecutivo in materia, allora potremo sopprimere anche per la provincia di Bolzano l'intervento del commissario del Governo.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

LUZZATTO. Ma vi sono o non vi sono quattro regioni a statuto speciale?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. In tutte le regioni a statuto speciale l'intervento del potere esecutivo è assicurato. Nella stessa regione siciliana, che è quella che gode del più ampio statuto e delle maggiori competenze, l'intervento del presidente della regione in materia deriva dalla sua qualità di rappresentante del potere esecutivo. In Alto Adige il potere esecutivo è rappresentato dal commissario dello Stato.

Il disegno di legge in discussione fu approvato unanimemente dal Senato; la discussione dinanzi al Senato fu limitata alla questione di principio sulla competenza del Parlamento nazionale e della regione. Anche qui i rappresentanti dei due gruppi etnici della provincia di Bolzano si sono dichiarati favorevoli all'approvazione della legge.

Per questi motivi, e pur lasciando impregiudicata ogni questione di principio, da farsi valere in altra occasione, prego la Camera di voler approvare il disegno di legge così come è pervenuto dal Senato. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, identici nei testi del Senato e della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« L'elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti e con facoltà di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti ».

LUZZATTO. Chiedo che la votazione avvenga per divisione, votandosi prima fino alle parole: « dei più alti resti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 1. fino alle parole: « dei più alti resti ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 1.

(*È approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Il diritto elettorale attivo e passivo è disciplinato dalle norme di cui ai capi II e III del Titolo II nonché dall'articolo 98 del testo unico delle leggi per le elezioni comunali ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« La data delle elezioni è fissata per ciascun comune dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige e con il primo presidente della Corte d'Appello ».

LUZZATTO. Chiedo che la votazione avvenga per divisione, votandosi a parte l'inciso: « con il Commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'inciso « con il Commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« La composizione della giunta municipale e delle commissioni elette o costituite dal consiglio comunale deve adeguarsi alla consistenza di tutti i gruppi linguistici rappresentati nel consiglio comunale ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« La Regione, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge e col rispetto dei principi fondamentali che tutelano l'egualianza, la segretezza e la libertà del voto, emanerà le altre norme legislative per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali nella provincia di Bolzano ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6, ultimo del disegno di legge.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Per i reati elettorali si applicano le disposizioni penali previste dalla legge comunale e provinciale 5 aprile 1951, n. 203 ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

TURCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCHI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo disegno di legge.

Sebbene il Senato abbia di fatto respinto il disegno di legge nel testo presentato dal Governo, che, se fosse stato approvato, avrebbe defraudato la regione di attribuzioni che le spettano costituzionalmente e statutariamente, il testo approvato dal Senato, che sta adesso davanti a noi per l'approvazione, rappresenta piuttosto — per usare una espressione del senatore Terracini — una forma cortese di accomodamento anziché una traduzione fedele del contenuto delle norme statutarie.

A nostro avviso, questa legge è limitativa dei poteri della regione ed è in contrasto con le disposizioni degli articoli 4, 5 e 19 dello statuto speciale, che attribuisce alla regione la competenza in materia elettorale.

Infatti, con l'articolo 1 si fissa il sistema elettorale; con l'articolo 2 si rimanda ad una legge dello Stato, per cui alla regione resta soltanto da copiare quanto è già contenuto in una legge dello Stato. Con ciò la competenza legislativa in materia elettorale non esiste più, in quanto si danno alla regione leggi già fatte.

Che l'articolo 3 contenga una disposizione limitativa delle attribuzioni del presidente della giunta regionale sembra fuori dubbio, anche se non è questo il parere del ministro dell'interno: nello statuto regionale è infatti detto in tutte le lettere che le elezioni sono indette dal presidente della giunta regionale. Ogni altro riferimento, ogni altra affermazione circa il principio generale che le elezioni sono indette da organi del potere esecutivo può avere un valore retrospettivo, ma non ha alcun valore attuale per la regione Trentino-Alto Adige, la quale ha uno statuto che dice in tutte le lettere che questa attribuzione è di competenza esclusiva del presidente della giunta regionale.

Né ci sembra che l'articolo 4 traduca fedelmente la norma dell'articolo 54 dello statuto regionale, in quanto mentre nell'articolo 54 si è voluto stabilire che deve essere assicurata in ogni caso la rappresentanza alle minoranze e ai gruppi linguistici, l'articolo 4 del disegno di legge introduce una norma coattiva, quasi che in ogni caso si debba convivere e collaborare, anche se i gruppi non desiderino o non possano collaborare. È chiaro che non si può con una norma coattiva imporre la collaborazione; la collaborazione è possibile soltanto col rispetto dei diritti di tutti, e col

rispetto, soprattutto, dei principi stabiliti dalla Costituzione.

In conclusione, quindi, pur non opponendoci alla legge, in quanto riconosciamo la esigenza che si ponga finalmente termine alla situazione tuttora esistente in provincia di Bolzano (i cui comuni da 25 anni non hanno organi elettivi), non riteniamo di poter approvare la legge stessa, che giudichiamo limitativa dei diritti e delle attribuzioni della regione che noi vogliamo, invece, siano interamente salvaguardati.

Sarà la Corte costituzionale a dirimere questo contrasto e a stabilire i limiti tra la competenza della regione e quella del potere esecutivo. A tali decisioni noi saremo ossequienti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica. (2346).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'aeronautica.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Guadalupi. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge ha già avuto in Senato il voto contrario dei gruppi socialista e comunista, dopo che il senatore Palermo ebbe espresso il nostro punto di vista. Allo scopo di non ripetere cose già dette al Senato, mi limiterò ad enunciare i motivi che giustificano il voto contrario anche del gruppo socialista della Camera.

Come per l'altro disegno di legge riguardante gli organici dell'esercito, anche qui, nella relazione compilata dal collega Codacci-Pisanelli, si fa cenno ad una caratteristica di queste disposizioni che noi dovremmo approvare, cioè a quella della provvisorietà, avendo fino a questo momento il Governo mancato all'impegno (che pur aveva assunto in varie occasioni dinanzi alla Commissione difesa

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

della Camera e dinanzi alla corrispondente Commissione del Senato) di presentare i disegni di legge attinenti agli organici degli ufficiali dell'esercito, della marina e della aeronautica solo dopo che tutte le altre leggi fondamentali strutturali del nostro esercito, della nostra marina e della nostra aeronautica fossero state presentate e, quindi, approvate dal Parlamento.

Nella più recente occasione, cioè quando discutemmo il disegno di legge relativo agli organici dell'esercito, avemmo dal ministro della difesa una spiegazione di questa mancanza al proprio impegno. Allora egli ci disse che il Ministero della difesa non poteva altrimenti comportarsi a fronte delle necessità del momento e, soprattutto, a fronte degli impegni che il Governo aveva assunto in conseguenza della imposizione del N. A. T. O., partendo in quella occasione il ministro della difesa dal presupposto che valesse più la pena di creare ed organizzare i quadri anziché le basi fondamentali per una migliore o minore efficienza dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Tali osservazioni vanno ripetute in questa sede, benché le leggi fondamentali non siano state ancora tutte presentate; al riguardo, non sarà male far osservare al collega relatore che questa carenza va addebitata non al Parlamento ma al Governo. Noi, in sostanza, non abbiamo da rimproverarci una lentezza nel deliberare, mentre possiamo e dobbiamo rimproverare una lentezza, oltre che — come dicevo — il mancato rispetto ad impegni presi, al Governo e al ministro della difesa in particolare, il quale è stato invitato per ben tre volte, con nostri ordini del giorno, a presentare queste famose leggi fondamentali.

Ho già detto della provvisorietà della legge in esame, ammessa dallo stesso relatore. Non è però dello stesso avviso il ministro della difesa, il quale, nel suo intervento del 21 novembre 1951 al Senato, pur riconoscendo che con questo disegno di legge non si viene con completezza a risolvere il problema dei quadri organici della aeronautica militare, dichiarò che, se varianti potranno e dovranno esservi, esse deriveranno soltanto da mutamenti nella situazione di fatto che potrebbero verificarsi a breve o a lunga scadenza. Su questo argomento mi riservo comunque di tornare più avanti.

Il disegno di legge si divide in tre parti, una delle quali ha una importanza, potremmo dire, trascurabile rispetto alle altre due, in quanto attiene ad un criterio che è stato se-

guito in altri tempi per la marina e che, a mio giudizio, non ha certo dato buoni risultati: mi riferisco alla istituzione di un ruolo navigante speciale.

Nella relazione del Governo, come pure in quella della Commissione, si fa presente questa esigenza di costituire, in quella parte — direi — fondamentale dell'arma aeronautica che è il ruolo naviganti, un ruolo di secondaria importanza, che, per assimilazione con quel che si avrebbe in mente di fare per la marina, dovrebbe ritenersi una specie di ruolo fiancheggiatore del ruolo degli ufficiali naviganti; in sostanza quegli ufficiali i quali non fossero nelle condizioni di idoneità o di capacità per poter proseguire nella loro carriera, passerebbero nel ruolo naviganti speciale di nuova istituzione, che, oltre tutto, limita la carriera al grado di colonnello.

Il reclutamento, in base al quale dovrebbero aversi questi ufficiali, avverrebbe nella maniera indicata da alcuni articoli del disegno di legge, modificandosi però — e questo è un errore, a nostro giudizio — tutta la legislazione vigente in materia: il ruolo degli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo, dal giorno in cui questo disegno di legge diventerà legge, sarà cioè fiancheggiato da un ruolo speciale, composto di ufficiali, piloti anch'essi, reclutati nella maniera che vedremo, il cui grado di idoneità è però ridotto rispetto ai veri ufficiali effettivi.

L'innovazione mi lascia oltremodo dubbioso e perplesso, facendomi quasi supporre che non sia una ragione di ordine tecnico quella che avrebbe ispirato l'ufficio legislativo del Ministero della difesa, e quindi il ministro della difesa, a presentarla, ma che il motivo sia piuttosto quello di dare la possibilità, ad un certo numero di sottufficiali o ufficiali subalterni di complemento dell'arma aeronautica, di inserirsi nel ruolo degli ufficiali effettivi, pur senza godere di tutti i benefici di cui godono gli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Se così fosse, io non credo che l'Assemblea, accettando questa innovazione, compia opera perfetta, da un punto di vista sia morale sia tecnico. Sarà quindi opportuno che il relatore spieghi da che cosa è originato il dubbio che ha espresso nella sua relazione, e che il Governo dica quali sono i veri motivi per i quali si pensa di dover istituire questo nuovo ruolo naviganti speciale. Per evitare equivoci io mi permetto di leggere quanto al riguardo trovasi scritto nella relazione: « Resta, tuttavia, il dubbio che in tal modo si ottenga il risultato di facilitare notevolmente la carriera

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

del ruolo naviganti normale e di ridurre, invece, in modo considerevole il numero dei subalterni meglio preparati, con scarse possibilità di scelta per le successive promozioni ».

Ecco una spiegazione che ci viene dalla stessa maggioranza, dal relatore, e cioè che con questa istituzione di un ruolo speciale naviganti si tenda a fermare tutta una parte, generosa parte, di ufficiali subalterni, da sottotenente a capitano, che più meriterebbero per capacità e per idoneità il conseguimento della promozione, raggiungendo così i più elevati gradi della gerarchia militare. I gradi elevati, invece, stando agli attuali limiti di età, per alcuni anni continueranno ad essere ricoperti da ufficiali superiori, che hanno indubbiamente una notevolissima esperienza ma che da un punto di vista di pratica tecnica, di piena idoneità e capacità fisica, possono, al raffronto con i più giovani, per lo meno non essere nelle medesime condizioni di capacità e di idoneità.

Io quindi pregherei l'onorevole relatore di darci lumi su questa materia. E vorrei poi sapere dal Governo se le preoccupazioni che mi sono permesso di rappresentare sono esatte, vale a dire che si tende non a migliorare il servizio, la funzionalità dell'arma, ma essenzialmente a bloccare nei gradi superiori un numero limitato di ufficiali e nello stesso tempo a non permettere agli ufficiali di complemento che hanno molti anni di servizio, e che quindi possono aspirare a divenire ufficiali in servizio permanente effettivo, di entrarvi maturando eguali diritti ed eguali benefici dei loro colleghi nel ruolo normale.

Questa prima parte riflette un aspetto tecnico sul quale possono inserirsi dei dubbi morali e, mi permetterei anche di osservare, costituzionali. Costituzionali perché gli ufficiali entrati in carriera a seguito di un concorso, possedendo quindi i requisiti richiesti, oggi possono o non possono essere tranquilli di non ricevere anche indirettamente un danno dalla costituzione di questo ruolo naviganti speciale? Se questo danno comunque ci potesse essere, è chiaro che gli ufficiali effettivi del ruolo normale vedrebbero in ciò una lesione dei loro diritti.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È un ruolo collaterale.

GUADALUPI. Basteranno dei lumi perché io non insista su questa obiezione.

Veniamo alla parte centrale del disegno di legge, riguardante gli aumenti degli organici. Su questa parte molto si è discusso al Senato e in maniera egregia vi si è soffermato il senatore Palermo il quale ha sotto-

lineato l'enorme aumento degli organici rispetto alle tabelle del periodo 1938-39-40, cioè del periodo più brutto per molti aspetti, ma più interessante per gli aspetti, diciamo, tecnici di questo disegno di legge, per il periodo cioè in cui il fascismo pretendeva che si riarmasse e si potenziasse specialmente quell'arma sulla quale faceva maggiore affidamento, cioè l'arma aeronautica.

Punte così rilevanti come quelle che io fra poco leggerò non si sono neppure verificate durante il periodo di preparazione alla guerra 1938-39, durante il fascismo. Mentre sono rimasti inalterati per il 1952, rispetto al 1951, gli organici degli ufficiali generali, gli organici degli ufficiali superiori (da maggiore a colonnello) sono aumentati, in misura notevole. E sarebbe interessante, sotto questo riguardo, sarebbe opportuno, anzi, che il ministro ci facesse sapere se prima dell'approvazione di queste tabelle siano già avvenute promozioni in soprannumero rispetto alla tabella sino a questo momento in vigore. Se così fosse, non sarebbe questo soltanto un errore, ma sarebbe una lesione della Costituzione e delle prerogative del Parlamento. E non sarebbe vano che l'onorevole sottosegretario ci dicesse una buona volta se errori di questo genere, in buona o in mala fede, sono commessi dalle alte gerarchie del suo ministero, da quelle alte gerarchie che, come faceva osservare poco tempo fa il nostro collega Longo, sono particolarmente affezionate al tempo passato.

Per il grado di colonnello, a fianco dei 104 posti per il 1951, stanno i 125 per il 1952; contro i 210 tenenti colonnelli del 1951, i 219 del 1952; contro i 212 maggiori del 1951, i 231 del 1952. Per il grado di capitano, invece, e per i subalterni, le cifre sono rimaste inalterate: 354 posti di capitano e 352 fra tenenti e sottotenenti.

La prima osservazione è questa: abbiamo un totale di ufficiali generali di brigata aerea, di divisione aerea, di squadra aerea, generali ispettori, tenenti generali, maggiori generali, di ben 51 unità, a fronte — invece — di un numero di ufficiali inferiori, di sottufficiali e di avieri che in proporzione è molto inferiore. Approvando questo disegno di legge, avremo in Italia un generale di aviazione per ogni 440 avieri, avremo un colonnello o un tenente colonnello per ogni 36 avieri! Ma vi pare davvero che si possa costituire una aviazione militare veramente efficiente, partendo dalla preparazione degli ufficiali e non dalla preparazione degli strati intermedi (sottufficiali) e del corpo degli equipaggi e,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

poi, non tenendo nella giusta proporzione le effettive necessità (che possono essere mutevoli a seconda dei tempi) con le effettive capacità che derivano da una così errata impostazione tecnica (forte numero di ufficiali superiori, insufficiente numero di ufficiali intermedi e di ufficiali inferiori, insufficiente numero di subalterni) ?

E allora il primo giudizio che si deve dare, alla lettura di queste tabelle, è che le stesse rappresentano un indirizzo nuovo che il Governo si ripromette di seguire. Ormai non è un mistero, in quanto lo stesso onorevole Pacciardi ha ammesso di recente di voler costituire per il prossimo futuro una organizzazione efficiente e capace cominciando dai quadri anziché dalla base. È la famosa « intelaiatura » di cui parlava il nostro ministro della difesa !

Se poi consideriamo le spese militari, vediamo che esse erano pazzesche ieri, ma sono ancora più pazzesche oggi: pazzesche nel periodo in cui il fascismo aveva creato le condizioni per preparare rapidamente, in uno o due anni, il paese alla guerra (e abbiamo visto come non riuscì a farlo), ma ancor più pazzesche oggi, nel momento particolarmente difficile che il paese attraversa.

Nell'esercizio finanziario 1938-1939 la spesa complessiva dei tre ministeri delle forze armate era di 1.894.000.783 lire: rapportata al valore attuale, corrisponde a 94 miliardi e mezzo di lire (non parlo della spesa complessiva prevista nel bilancio generale per tutta l'organizzazione militare; parlo soltanto della spesa relativa al personale); nel 1951 la spesa relativa al personale si è aggirata sui 153 miliardi, con un aumento di 57 miliardi. Quindi, voi avete addirittura battuto i vostri predecessori, i governanti fascisti, i quali seguivano una politica che doveva portare poi il paese alla rovina.

Si hanno dunque 57 miliardi di aumento solo per questo settore, che è, sì, fondamentale per l'organizzazione militare del paese, ma non è certo il più importante. Non vi dice nulla, signori del Governo, il fatto che, in tempi difficili come gli attuali, dinanzi a sciagure, a necessità, a problemi che vi trovano sempre resistenti a stanziare fondi per opere di pace e di alto interesse sociale, voi preferiate spendere per questo solo settore 57 miliardi in più rispetto all'esercizio finanziario 1938-39 ? Non vi sembra inopportuna questa vostra politica ?

L'onere finanziario di questa legge sarà, se non erro, di oltre 1 miliardo di lire: 390 milioni per l'esercizio 1951-52, 712 milioni e

150.000 lire per l'esercizio 1952-53, per pagare 51 generali e non pagare invece tutti i gradi intermedi dell'aeronautica.

Dichiaro di essere favorevole all'emendamento Carron, perché per lo meno esso rappresenta un temperamento: dà la possibilità, a coloro che per complesse ragioni nel 1948 ritennero di dover sfollare dall'aeronautica, di rientrare nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

E veniamo a un altro aspetto, sul quale il ministro della difesa si è soffermato a lungo per contestare alcune osservazioni di fondo fatte dal senatore Palermo. Non vi pare — osserva l'onorevole Palermo, e mi permetto di ripetere io — che vi sia una enorme sproporzione non solo nel rapporto di spesa, ma anche nel rapporto uomini, materiali, apparecchi ? Noi dovremmo, cioè, aumentare gli organici degli ufficiali dell'aviazione di 631 unità rispetto agli anni scorsi, con una sproporzione, già rilevata, fra quadri superiori e quadri inferiori, e con una ancor più evidente sproporzione fra la situazione di fatto degli ufficiali inferiori e quella degli ufficiali superiori. Cioè, mentre la consistenza numerica dell'aviazione è di appena 200 apparecchi da caccia e di 150 apparecchi da trasporto, vi è una pleora di ufficiali superiori.

A questa osservazione l'onorevole Pacciardi ha risposto con una lunga esposizione nel corso della quale ha cercato di porre in imbarazzo il Senato, ponendo in dubbio che in Parlamento si potesse e si dovesse discutere di queste cose, trattandosi, per così dire, di segreti di carattere militare.

Ma non vi è dubbio, invece, che la ragione, per cui l'onorevole Pacciardi in quella occasione (21 novembre 1951) non volle pronunciarsi sulla domanda che il collega Palermo gli poneva, è chiaramente un'altra. E noi ci sforzeremo di considerare se questa risposta, specialmente oggi, possa essere tranquillante per tutti, per noi di minoranza, per voi di maggioranza, e, quel che più conta, per il paese.

Diceva, in sostanza, il ministro Pacciardi: è vero, noi, per il trattato di pace, non potremmo avere in Italia più di 200 apparecchi da caccia e 150 da trasporto; ma è altrettanto vero che con 350 apparecchi la nazione non può ritenersi sicura. « Quindi noi lavoriamo » è l'onorevole Pacciardi che parla — « in tutti i campi, perché questo limite, che non è corrispondente alle necessità della difesa del paese, sia eliminato. Ammettiamo che in un domani non lontano sia eliminato: gli apparecchi ci possono venire in poco tempo, ma i

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

piloti, i generali, i tecnici dell'aviazione non si fa presto a crearli. Non è la stessa cosa: io posso avere gli apparecchi in tre giorni, eventualmente » — e questa è una eventualità che noi vorremmo che non si verificasse mai — « ma non posso avere nello stesso tempo i piloti, poiché oggi per creare un pilota — e dico un pilota degli apparecchi a reazione — mi occorrono almeno due anni e non tre giorni. E voi volete, spero, che il ministro della difesa che vi presenta degli organici che debbono valere, essendo leggi dello Stato, non per oggi, 21 novembre 1951, ma almeno fino al 1954, vi venga anche a dire: io vi assicuro una struttura dell'aeronautica tale per cui, se domani ci fosse il caso di necessità, potendo avere gli apparecchi non mi manchi il personale ».

Ora, la risposta che questa osservazione merita, a mio giudizio, è la seguente. Se le cose stanno così, non siamo di fronte a un numero limitato di apparecchi, abbiamo varcato il limite, ci disponiamo, prima ancora forse di averne possibilità formale, a superarlo e ad arrivare ad una cifra che, secondo l'onorevole Pacciardi, non dovrebbe essere di 350, ma di 3000 apparecchi; apparecchi (e non vi è dubbio che questo intenda dire) che ci dovrebbero essere dati, o imposti dall'America e che noi dovremmo armare con i nostri piloti.

In tal modo, mentre in Italia si preparano gli uomini, il materiale si prepara in America. E nel momento opportuno voi direste: abbiamo preparato i piloti, gli ufficiali; voi N. A. T. O., voi Stati Uniti d'America dateci il materiale e insieme faremo quello che... non dovremmo mai fare.

Onorevoli colleghi, a parte il quesito circa la possibilità che vi è in Italia, allo stato delle cose, di superare i limiti del trattato di pace, non vi pare che in una situazione internazionale estremamente grave (e la gravità dipende dall'atteggiamento di alcuni paesi) sarebbe stato molto più opportuno, ai fini di una politica veramente nazionale, non impegnarsi così a fondo nel reclutamento, nella preparazione di ufficiali e nella creazione di appositi quadri da mettere a disposizione di organizzazioni internazionali di carattere militare ?

E vengo all'esame di alcuni punti del disegno di legge. Poche osservazioni, anzitutto, in merito ai nuovi limiti di età: è inopportuno ripetere in questa sede, anche brevemente, la lunga discussione che ha visto profondamente diviso il Senato; vale piuttosto la pena di ascoltare che cosa pensa il Governo delle

preoccupazioni che sono state avanzate, molto opportunamente secondo me, dallo stesso relatore onorevole Codacci Pisanelli, nell'ultima parte della sua relazione.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

GUADALUPI. Devo supporre che il relatore abbia avvertito, nella sua sensibilità di uomo democratico, la impossibilità di mantenere alla testa delle gerarchie militari quegli ufficiali che si sono macchiati di gravi misfatti durante il periodo della repubblica di Salò; devo altresì supporre che egli avverta pure la ingiustizia di un trattamento di favore verso questi ufficiali (e se sono pochi la cosa non cambia) a danno di coloro che nel 1948 furono indotti a sfollare dai quadri dell'aviazione. Vorrei appunto domandare all'onorevole rappresentante del Governo quale sia il suo avviso di fronte ad una tale evidente ingiustizia e che cosa intenda fare per ripararvi. Vorrei sapere, in particolare, se esso non ritiene più opportuno permettere agli ufficiali volontariamente sfollati di rientrare in servizio (in ossequio anche all'emenamento Carron), preferendoli — magari con appositi provvedimenti di sostituzione — a coloro che non si sono certo coperti di gloria e non hanno agito nell'interesse del paese.

Per diverse ragioni, dunque, noi non ci sentiamo di approvare questa legge. Al di là di una questione di pura forma, nella quale forse il Governo potrebbe avere buon giuoco, addossando la responsabilità al Parlamento della lentezza con cui una legge così fondamentale per lo stato giuridico degli ufficiali è stata varata, noi dissentiamo per ragioni di sostanza. Non pare al gruppo parlamentare del partito socialista italiano che si possa accettare una impostazione tecnico-politica del problema quale è quella contenuta nella relazione ministeriale e ribadita con pochi cenni in quella della maggioranza della V Commissione permanente.

Oggi ogni spesa che il bilancio dello Stato sopporta per il potenziamento militare è una spesa che noi socialisti non riteniamo di poter accettare. Ed è per queste ragioni che voteremo contro, invitando anche i colleghi di maggioranza a riflettere sull'inopportunità di questo disegno di legge, il quale porta un serio danno innanzitutto all'organizzazione tecnico-militare dell'aeronautica e poi al paese, che non può permettersi il lusso, in un momento come l'attuale, di sacrificare i suoi miliardi, che dovrebbero essere invece desti-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

nati a un uso diverso, cioè alla ricostruzione delle zone ove le sciagure hanno reso più misere e più tragiche le condizioni delle nostre genti. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bottonelli. Ne ha facoltà.

BOTTONELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario. Mi sia consentita una osservazione preliminare: tante leggi veramente importanti per la vita economico-sociale-politica del nostro paese attendono il nostro studio e il nostro esame, tanti problemi si pongono alla nostra attenzione e chiedono di essere risolti nell'interesse del paese e del nostro popolo. Noi invece dobbiamo impiegare il nostro tempo per esaminare il presente disegno di legge che è provvisorio e frammentario — perché non regola e non disciplina tutta la materia delle nostre forze armate —, non è strettamente e assolutamente necessario, ma inopportuno e pericoloso.

Siamo in presenza di un altro campione, se così mi è consentito di dire, del metodo legislativo che il Governo ha imposto in primo luogo alla sua maggioranza e, necessariamente, in secondo luogo, al Parlamento, metodo legislativo che non è il prodotto di una visione generale, obiettiva, meditata di tutti i problemi nazionali ed avviamento ad una soluzione organica di essi, ma che è il prodotto contraddittorio delle esigenze che giorno per giorno vengono a manifestarsi e che impongono forzatamente una soluzione determinata, che giorno per giorno si cerca dare con disegni di legge più o meno frammentari, e disorganici, del tipo di quello in esame. Metodo legislativo, quindi, che invece di tener conto delle condizioni reali, generali e fondamentali del paese, e trarre motivi ed impulsi da esse, è determinato invece da motivi e da interessi che poco o niente hanno a che fare con le esigenze nazionali e risponde invece ad esigenze e ad interessi extra nazionali o, meglio, stranieri.

Farò alcune considerazioni sulla correttezza di questo metodo.

I colleghi della Commissione della difesa del nostro ramo del Parlamento converranno con me che sin dall'inizio dei nostri lavori, noi ponemmo in modo preciso e reciso al Governo l'esigenza di approntare e di sottoporre a noi, e quindi al Parlamento, le leggi fondamentali necessarie al nuovo ordinamento, al nuovo stato, ai nuovi organici che debbono avere le nostre forze armate.

Questa è stata una delle prime istanze decisamente e fermamente avanzate.

GEUNA. Ma se sono al Senato, quelle leggi!...

BOTTONELLI. Il mio interruttore dice che sono al Senato. Non tutte, onorevole collega. E aggiungo, a distanza di quanti anni? E perché il Governo ha fatto pressione affinché con sollecitudine e con urgenza avessimo a discutere di questa legge, e non già di quelle generali ed organiche?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Stiamo sollecitando.

BOTTONELLI. Non dica questo! Ella sa meglio di me che, come Governo e come maggioranza, quando volete, potete ottenere che all'ordine del giorno siano posti quei provvedimenti che vi interessano, e che alle volte urtate in tal modo contro le resistenze che incontrate, da determinare nelle Presidenze dei due rami del Parlamento quei fenomeni che tutto il paese conosce. Non si invocano delle giustificazioni che, lungi dall'assolvervi, confermano invece la realtà che noi denunciavamo!

Quindi, le leggi sull'ordinamento, stato, avanzamento, organico, reclutamento delle nostre forze armate, sono state presentate soltanto negli ultimi tempi al Senato, ma si lasciano più o meno dormicchiare.

Come si può, dunque, a ragion veduta, meditata, e secondo una visione di insieme, giudicare seriamente degli organici riferiti soltanto agli ufficiali dell'aeronautica, senza che si abbia qui davanti il quadro generale dell'ordinamento di tutte le nostre forze armate, del rapporto e dell'equilibrio nella distribuzione di queste diverse forze, per poter giudicare complessivamente della loro idoneità ad assolvere i compiti di difesa che ad esse il paese assegna? Evidentemente, non solo è difficile, ma chiunque, onestamente, deve convenire che è praticamente impossibile.

Dando l'approvazione a questo disegno di legge e agli organici che voi ci presentate, si fa un atto di fede nei confronti del Governo e di quello stato maggiore che in realtà, secondo l'indirizzo che il Governo gli trasmette e che a sua volta ha ricevuto dall'esterno, ha compilato gli organici, stabilito gli orientamenti che noi, dal momento che ci vengono sottratti gli elementi essenziali di valutazione, dovremmo approvare per puro atto di fiducia.

Terminata questa osservazione preliminare, prendo in esame il disegno di legge e i tre ordini di provvedimenti che contempla: ampliamento degli organici degli ufficiali generali, superiori e subalterni dell'aeronautica,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

rispetto a quelli provvisori fino ad oggi in vigore ed attuati.

I nuovi organici prevedono l'aumento ragguardevole di 631 ufficiali generali, superiori e subalterni. La relazione dà partitamente le cifre, secondo i diversi gradi: aumento di tre generali di squadra aerea o generali ispettori; di tre generali di divisione aerea o tenenti generali; di otto generali di brigata aerea o maggiori generali; di 56 colonnelli; di 127 tenenti colonnelli; di 143 maggiori; di 77 capitani; di 214 ufficiali subalterni.

Secondo ordine di problemi: aumento dei limiti di età per detti ufficiali.

Terzo ordine di problemi: costituzione del ruolo speciale naviganti.

Esaminerò, seppure brevemente, il primo ordine di problemi: aumento degli organici.

Signor sottosegretario, onorevoli colleghi, quale nuova minaccia si è venuta ad aggiungere alle altre immaginarie e di comodo che avete inventato in passato, per giustificare aumenti di spesa e di forze armate?

Forse, questo lo fate o avete intenzione di farlo per difendervi da quella invasione americana in atto, che tutti conosciamo e che si esprime nella occupazione dei nostri porti, nello scorrazzare libero e incontrollato delle forze armate e civili americane, con tutti i diritti concreti e con doveri fissati soltanto sulla carta e a discrezione loro? Non credo; se è così, ditcelo; ditelo al paese e noi ne prenderemo atto.

Oppure questo non è che uno degli atti, di quei molti atti, che intendete compiere, per scoraggiare, forse, gli inglesi, che aggrediscono l'Egitto — il quale legittimamente rivendica la sua indipendenza, la sua libertà nazionale, la sua autonomia e il suo diritto sovrano — e che aggrediscono il popolo malese, e fare intendere loro che, se avessero intenzione di rivolgersi verso le nostre sponde, troverebbero forze armate disposte a fronteggiarli? Forse per questo? Ditcelo. Oppure intendete ammonire gli uni e gli altri di quelli che ho nominati e, in più, anche la Francia, quella Francia che in Tunisia, in Marocco, nell'Indocina, compie gli atti di aggressione che tutti conosciamo verso quelle popolazioni, che, anche esse, rivendicano niente altro che il più elementare diritto alla indipendenza nazionale, all'autodecisione, alla piena sovranità a cui hanno diritto, come qualsiasi altro popolo, secondo lo spirito e la lettera dello statuto delle Nazioni Unite?

Esclusi questi tre paesi — uno dei quali, l'America, è già nel nostro territorio, e che per le aggressioni consumate, potrebbero poten-

zialmente supporre capaci di compiere qualche atto ostile verso di noi e al quale si cerchi di far fronte, dando loro un avviso indiretto con questi preparativi — esclusi questi tre paesi, non vedo quali altri possano costituire una seria minaccia per alcuno, in linea generale, e, tanto meno, per l'Italia. Se così non è, diteci, non genericamente, non prestando agli altri paesi intenzioni di comodo polemico, ma denunciando fatti, circostanze ed elementi precisi, quali sono in concreto gli atti così gravi, le minacce così imminenti per cui a tutti gli altri provvedimenti sentite il bisogno di aggiungere quest'altro. Ma ciò vi sarà impossibile.

Diamo uno sguardo alle nostre frontiere: al di là dell'Adriatico e nel Mediterraneo vediamo da una parte la Grecia, dall'altra Tito, che adesso vi è anch'egli alleato, malgrado gli screzi che restano, perché è strumento dell'America come voi.

State immettendo la Grecia e la Turchia nel patto atlantico. Considerandoli paesi democratici, liberi, pacifici invece che fascisti, come noi li chiamiamo perché tali sono gli atti dei loro governi.

Quindi, che timore avete se le nostre frontiere sono toccate da paesi che dichiarate vostri amici, che legate nelle vostre organizzazioni internazionali, che dichiarate democratici e pacifici? L'aggressore allora non esiste! Nulla, dunque, giustifica questo provvedimento.

L'aumento di organico proposto è estremamente grave, tanto più grave se lo confrontiamo (come ha fatto poco fa l'amico e compagno Guadalupi) allo stesso organico di quel lontano biennio 1938-39 che è eccezionalmente indicativo. Quali risultati ci dà il confronto fra il biennio 1938-39 e il 1951?

Allora gli organici dell'aeronautica avevano 10 generali di squadra aerea. Oggi se ne propongono altrettanti: 10.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono 8.

BOTTONELLI. Sono 10.

Nel 1938 avevamo 15 generali di divisione aerea e tenenti generali; nel 1951 se ne propongono 19, cioè 4 in più. Nel 1938 avevamo 38 generali di brigata aerea; oggi se ne propongono 28, quindi 10 in meno, compensati da quelli di divisione in più di cui prima ho parlato.

Nel 1938 avevamo 145 colonnelli; nel 1951 se ne propongono 186; nel 1938 avevamo 384 tenenti colonnelli, oggi se ne propongono 481; nel 1938 avevamo 354 maggiori, oggi se ne propongono 489. Quindi, abbiamo una

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

vera inflazione di ufficiali generali e superiori della aeronautica militare. Perché, questi quadri dovrebbero essere aumentati rispetto al 1938-39, biennio della più attiva preparazione alla guerra da parte del fascismo? Come è possibile un simile aumento, quando oggi noi abbiamo, o possiamo avere soltanto 200 apparecchi da caccia? Quando gli organici della nostra aeronautica militare non possono superare le 25 mila unità? A meno che non bariate — non dico al gioco ma su le cifre — questi sono i vostri dati.

A detta inflazione di ufficiali generali e superiori, corrisponde, invece, una diminuzione sensibile di capitani e di ufficiali subalterni: tenenti e sottotenenti. Difatti, nel 1938 avevamo 1864 capitani, oggi se ne propongono 1595: diminuzione abbastanza evidente. Nel 1938 avevamo 2.169 ufficiali subalterni, nel 1951 se ne propongono 1352; anche qui sensibile è la diminuzione, specie tra il personale più giovane. I tenenti e isottotenenti, poi, sono ridotti praticamente ad appena 706 unità, se si considerano i soli ufficiali piloti. Da ciò deriva una situazione veramente paradossale per un esercito, per un paese che vogliono agire con serietà e in modo rispondente alle esigenze della difesa militare, anzi dirò di più, in modo rispondente alle reali possibilità economiche e finanziarie dello Stato. Si verifica così questa situazione paradossale per la nostra aeronautica: quella di avere un generale ogni 440 uomini; un colonnello o un tenente colonnello ogni 36 uomini...

COPPI ALESSANDRO. Questi dati li ha già enunciati l'onorevole Guadalupi.

BOTTONELLI. Io, nel timore che non siano state dette tutte le cifre, le ripeto. Scriva, scriva, onorevole Codacci Pisanelli e vedrà che questa matematica torna...

COPPI ALESSANDRO. Come vede, il relatore la prende in considerazione.

BOTTONELLI. Se passiamo al confronto con gli apparecchi, giungiamo ad avere un generale ogni tre apparecchi e mezzo efficienti; un colonnello e due tenenti colonnelli per ogni apparecchio efficiente. Ma, all'aumento di ufficiali generali e superiori, rispetto al biennio 1938-1939, corrisponde una contrazione, invece, di ufficiali giovani, che effettivamente volano o che sono idonei al volo.

Vi è, poi, rispetto al biennio 1938-39 — in cui le spese per la preparazione dell'aggressione fascista incidevano paurosamente sull'economia del paese — un notevole aumento di spesa, che corrisponde all'aumento dell'organico. Infatti, il bilancio dell'aeronautica

per l'anno 1938-39 era di un miliardo, 265 milioni e 60 mila lire, somma corrispondente oggi, in seguito alla svalutazione della moneta, a poco più di 60 miliardi. Oggi — e vorrei che qui gli onorevoli colleghi mi prestassero un po' di attenzione — senza lo stanziamento degli ulteriori 250 miliardi straordinari deliberati dal Consiglio dei ministri, per una aeronautica che ha soltanto 200 apparecchi militari da caccia efficienti e soltanto 25 mila uomini, lo stanziamento ordinario è di 75 miliardi e 33 mila lire, cioè circa 15 miliardi in più del 1938-39.

Ebbene, onorevoli colleghi, non vi pare estremamente grave ed indicativo tutto questo? Qual'è la ragione che ha determinato una situazione tanto paradossale, e che rispetto alle possibilità economiche e alle esigenze nazionali è estremamente antieconomica, pericolosa e antinazionale?

Come approvare un disegno di legge che contiene in sé tanti gravissimi elementi, che, fra l'altro, ci dà l'idea di un rovesciamento dell'ordinamento militare, di quell'ordinamento che si potrebbe paragonare ad una piramide dalla larga base e da un acuto vertice: pochissimi generali, pochi ufficiali superiori, più ufficiali subalterni, poi la massa dei sottufficiali ed infine quella enorme dei soldati, che, a loro volta, sono una parte di quel tutto che è il popolo, di cui le forze armate sono espressione?

Col presente disegno di legge si opera un rovesciamento dell'ordinamento che ho paragonato a quella figura geometrica o architettonica che ho preso in esame: abbiamo ufficiali generali a profusione, tanto da costituire una enorme testa su un corpo molto ridotto, estremamente sproporzionato di ufficiali subalterni...

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. E gli ufficiali di complemento dove li colloca?

BOTTONELLI. ... di sottufficiali e di soldati dell'aeronautica. Gli ufficiali di complemento vengono, vanno, fluttuano.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Stiamo parlando di piramidi. Alla base bisogna aggiungere gli ufficiali di complemento. Vediamo se la piramide non si forma.

BOTTONELLI. Ella crede di avere scoperto l'uovo di Colombo; ma gli ufficiali di complemento c'erano anche nel 1938-39; quindi l'includerli o l'escluderli non modifica i risultati del confronto fra il biennio 1938-39 e il 1951-52.

COPPI ALESSANDRO. C'era un cosiddetto trattato di pace nel 1938-39?

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

BOTTONELLI. È giusta l'osservazione che ella fa, collega Coppi. Allora non avevamo il trattato di pace, sovranamente e liberamente accettato, anche se con riserve e proteste, ma avevamo al potere uomini, diretta emanazione delle classi sociali privilegiate, che stavano preparando la rovinosa avventura della seconda guerra mondiale. Malgrado avessimo quel governo e quella situazione, quella « libertà » e quelle mire che non riflettono certo l'articolo 11 della nostra Costituzione: « L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali » (quel governo e quelle forze puntavano invece sull'aggressione come modo di attentare alla libertà degli altri popoli: vedi popolo etiopico, albanese e spagnolo); ebbene, malgrado avessimo quella « libertà », quel governo e quella politica aggressiva, avevamo meno generali e ufficiali superiori, spendevamo 15 miliardi di meno, avevamo un ordinamento meno illogico e più rispondente. Come si spiega e concilia tutto ciò con le vostre dichiarazioni di pace, di buona volontà, ecc. ecc.? (*Interruzione del deputato Coppi Alessandro*).

Ebbene, noi diciamo che questo rovesciamento non è giusto e non è serio. Esso dà una immagine dell'Italia e delle nostre forze armate che non è certo quella che desidera il paese; esso è pregiudizievole, perché lungi dal rafforzare le nostre forze armate le rende pletoriche nei quadri superiori, ne svirilizza la efficacia, la forza. Il fatto è ancora più aggravato dall'aumento dei limiti di età per i gradi superiori, cui il correttivo del Senato, che è approvato dalla relazione di maggioranza della V Commissione, pone solo un limite. L'aumento dei limiti di età determina un invecchiamento delle forze dirigenti, dei quadri superiori delle nostre forze armate. Ciò è particolarmente nocivo per l'aeronautica che, per le velocità folli e supersoniche che raggiungono gli apparecchi, per il modo e il metodo di impiego stesso, pieno di impeto e velocità richiede, almeno teoricamente, a lume di buon senso, giovinezza, prontezza estrema, energia, organismi capaci di sopportare le sollecitazioni più rapide, violente e pericolose.

E non mi si dica del servizio territoriale organizzativo che oggi vengono ad assumere generali designati d'armata (oggi ve ne dovrebbe essere soltanto uno, se sarà designato) di divisione, di brigata. Perché, onorevole sottosegretario — e speriamo che questa ipotesi non si avveri; e perché mai si avveri noi lottiamo con tutte le nostre forze, con-

seguentemente, con entusiasmo, con sincerità, con tutti i mezzi che sono a nostra disposizione e che ci sono consentiti dalla Costituzione — se mai l'aeronautica dovesse impiegarsi, crede lei che quel generale che deve semplicemente limitarsi a guidare e comandare da terra gli apparecchi in volo non abbia bisogno d'una prontezza, d'una elasticità, d'una saldezza di nervi, d'una energia fisica eccezionale? Crede ella che una eccessiva permanenza nei ruoli e nella funzione di comandante si risolverebbe a vantaggio dei compiti cui è chiamato? Io non lo credo!

Il pericolo di invecchiamento dei quadri superiori della nostra aeronautica e del nostro esercito è tanto vero e pericoloso che il Senato stesso ha apportato degli emendamenti. Ho qui davanti a me la tabella elaborata dal Senato e che diminuisce i limiti di età che il disegno di legge governativo fissa.

La relazione stessa dell'onorevole Codacci Pisanelli, se non erro, a nome della maggioranza della Commissione, fa sua questa proposta del Senato di ridurre i limiti di età, rispetto a quelli che erano stati fissati dal Governo. Ma, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci viene presentato non solo ha questi aspetti gravi per quanto attiene agli aumenti degli organici, al pericolo dell'invecchiamento e al fatto che supera così di gran lunga le nostre esigenze e persino i limiti raggiunti nel famigerato biennio 1938-39, ma esso, fra l'altro, comporta un ulteriore e grave onere finanziario, una ulteriore spesa che lo Stato dovrà fronteggiare per pagare gli ufficiali in soprannumero, rispetto agli organici precedenti. Ecco le cifre degli aumenti di spesa iscritti nel disegno di legge: 199.550.000 di lire saranno iscritti nell'esercizio finanziario 1950-51, 555.850.000 nello esercizio finanziario 1951-52 e ben 712 milioni nell'esercizio finanziario 1952-53 e seguenti, perché, evidentemente, ogni anno vi sarà questa maggiore spesa che andrà ad incidere sul bilancio generale della aeronautica, che viene ad incidere sulle già modestissime ed insufficienti possibilità finanziarie di investimento che rimangono allo Stato nel piano più concreto e nazionalmente utile degli investimenti produttivi, atti a garantire un aumento della ricchezza, e non degli strumenti di distruzione, ad elevare il tenore di vita e il benessere del nostro popolo.

Onorevoli colleghi, ho già accennato alla gravità del confronto fra il 1938-39 e il 1951-52 perché, come ho detto, quel biennio fu

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

quello della più intensa, della più furiosa, della più cieca preparazione da parte del fascismo alla seconda guerra mondiale, che stava provocando con tutta la sua azione politica e diplomatica internazionale e nazionale. Quella spesa, unita a tutte le altre, fu condizione necessaria della politica aggressiva del fascismo, di quella politica che ebbe quegli sbocchi e quelle conclusioni; quella spesa, allora, per coloro che avevano capacità di leggere e di vedere nelle cifre non soltanto aridi numeri, una enumerazione di mezzi, di strumenti e di uomini, ma l'espressione di una politica, e non di una qualsiasi politica, ma di un tipo determinato di politica, per costoro, dicevo, quelle cifre rivelavano chiaramente il carattere aggressivo, e non difensivo, della politica fascista. Essi denunciarono quella politica, anche se quella denuncia non trovò quella eco profonda che sarebbe stata tanto utile al nostro paese, anche se quella denuncia non potè, come sarebbe stato desiderabile, sollevare la collera di quanti avevano a cuore gli interessi del paese. Però denunciarono il carattere aggressivo di quella politica; e quelle cifre furono estremamente indicative per smascherarla.

Io chiedo a lei, onorevole sottosegretario, e agli onorevoli colleghi della maggioranza: come conciliate il vostro pacifismo, le vostre reiterate calorose affermazioni di volere la pace, di organizzare la pace, di non volere aggredire nessuno, di volervi soltanto ed esclusivamente difendere, di volervi addirittura limitare a quel minimo che ogni buon padre di famiglia deve pur fare, cioè chiudere l'uscio di casa — come avete detto tante volte, con una immagine che vorrebbe far colpo, ma che non aderisce per nulla al fatto concreto — come conciliate queste vostre dichiarazioni pacifiste con le cifre del disegno di legge che sottoponete alla nostra approvazione?

Ebbene, come nel biennio 1938-39 le cifre delle spese per l'aeronautica indicavano già quale era la politica che ispirava le forze governative, come quelle spese furono condizione necessaria per quella politica, così in questo disegno di legge, nei provvedimenti che sono contenuti in esso, nella spesa che si propone, aggiunta a tutto il resto, si intende, scaturiscono chiaramente gli elementi che denunciano la vostra politica aggressiva, e non già tendente semplicemente a chiudere la porta di casa. La porta di casa, come dicevo poc'anzi, voi la avete aperta agli americani.

No, voi non fate una politica di contenimento delle spese militari, non fate una poli-

tica pacifica secondo prescrive l'articolo 11 della nostra Costituzione. No! Voi, con i preparativi di guerra e subordinando la vostra politica a quella americana (non metto in dubbio che molti di voi, avvertendo il carattere di questa politica, la seguano loro malgrado), fate una politica che non è di unità e di solidarietà internazionale, di soluzione pacifica delle controversie internazionali, di non attentato alla libertà di altri paesi. Si tratta di una politica di provocazione e di preparazione alla guerra!

Questa legge, presentata prima al Senato e poi qui alla Camera, non è una legge scaturita dalle esigenze nazionali, non riflette il bisogno di dare un ordinamento alla nostra aeronautica, rispondente ai reali bisogni nazionali, ma è anch'essa una legge «atlantica».

È una legge che è imposta, direttamente, dagli impegni di carattere internazionale che vi siete assunti; e questi impegni di carattere internazionale riflettono interessi generali che stanno al di fuori di voi, al di fuori e contro gli interessi del nostro paese.

È una legge imposta dagli americani che, fra l'altro, contiene un altro elemento estremamente grave. Questa legge non potrà fare a meno di essere causa di ulteriori inasprimenti dei rapporti internazionali...

**COPPI ALESSANDRO.** Proprio questa!

**BOTTONELLI.** ...seppure fosse possibile raggiungere un grado più aspro e più acuto di questi rapporti, tenendo conto dell'ultima protesta inviata dal nostro ministro degli esteri e Presidente del Consiglio a quella Unione Sovietica che si è rifiutata di fare il giuoco degli americani che, in aperta violazione ai principi dell'O. N. U., vorrebbero immettervi una nazione escludendone altre che ne hanno eguale e preciso diritto.

**COPPI ALESSANDRO.** Deve tener fede ad un trattato che ha firmato.

**BOTTONELLI.** Il trattato di pace in quale modo è stato osservato, nella lettera e nello spirito, dal nostro Governo? Quale politica di amicizia avete avviato verso la Unione Sovietica...

**COPPI ALESSANDRO.** E devono essere degli italiani nella Camera italiana a dire questo! È una vergogna! (*Proteste all'estrema sinistra*).

**BOTTONELLI.** ...la quale, perché la nostra civiltà fosse salva, ha spazzato via il fascismo ed il nazismo, ha dato 17 milioni di morti...

**GEUNA.** Non c'entra niente con il trattato di pace!

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

BOTTONELLI. ...ha avuto centinaia e migliaia di villaggi distrutti, ha dato il meglio delle sue energie, delle sue forze materiali e morali; la quale ci ha inviato il messaggio della speranza e della certezza...

GEUNA. Bella speranza!

BOTTONELLI. ...quando la speranza e la certezza sembravano ormai chiuse all'Europa e a tutta l'umanità?

SAILIS. La Russia non ha umanità! Prima rispetti l'Italia e poi parli di umanità!

BOTTONELLI. Dite quale è la politica di amicizia, di solidarietà e di fraternità realizzata dal nostro Governo, per meritare dall'Unione Sovietica l'atteggiamento benevolo che, malgrado tutto, essa ha avuto ed ha nei confronti dell'Italia.

PRESIDENTE. Onorevole Bottonelli, stia all'argomento.

BOTTONELLI. Io sono in argomento, signor Presidente. Mi riferisco a quanto ha dichiarato specificamente il relatore di maggioranza onorevole Codacci Pisanelli. Infatti egli dice, ad un certo punto della sua relazione: « Bisogna ricordare, ciononostante, che è necessario favorire il futuro sviluppo dell'aeronautica al di là dei limiti imposti dall'ormai superato trattato di pace, in conformità dei nuovi impegni internazionali assunti dal nostro paese ». Con chi e contro chi, onorevole Codacci Pisanelli, onorevoli signori della maggioranza, onorevoli signori del Governo, con chi e contro chi avete assunto quegli impegni internazionali?

GUERRIERI FILIPPO. Contro nessuno!

BOTTONELLI. Con i contraenti del patto atlantico che abbiamo già ricordato...

COPPI ALESSANDRO. Il patto atlantico è legge del Parlamento!

BOTTONELLI. ...e contro l'Unione Sovietica, contro le democrazie popolari, contro la Cina popolare, contro i popoli del Vietnam, della Malesia, dell'Iran, dell'Egitto, della Tunisia, del Marocco! Contro tutti quei paesi che si muovono per conseguire la emancipazione e l'indipendenza nazionale e a cui l'America dice di no, perché ovunque questi movimenti vede profilarsi o, peggio ancora, affermarsi, grida che è minacciata la civiltà e afferma il suo diritto di intervenire, come nazione-guida, in sostituzione della Germania nazista, rivendicando il diritto e il dovere di salvaguardare la « civiltà sacrosanta » dei profitti monopolistici dei guerrafondai e dei fabbricanti di cannoni.

COPPI ALESSANDRO. Non parlate di nazione-guida voi che la nazione-guida ce l'avete notoriamente...

BOTTONELLI. Questo disegno di legge non può quindi che aggravare la situazione internazionale. Noi siamo tutti d'accordo nell'auspicare che le clausole limitatrici della nostra sovranità nazionale cadano e che il nostro paese riacquisti la sua sovranità a tutti gli effetti, ma è il metodo che ci divide. Il metodo che voi, infatti, avete usato rende impossibile il conseguimento di questi scopi e scava, anzi, rendendolo incolumabile, l'abisso col quale si sono voluti dividere i paesi sul piano internazionale e le varie forze nazionali in politica interna. Si faccia, nell'interesse del paese, una politica non rivolta da una sola parte ma in tutte le direzioni, che valga ad assicurare scambi economici efficaci e stretti, con tutte le nazioni, volta a creare, attraverso la complementarietà delle economie il reciproco sodisfacimento degli interessi nazionali; una politica di rapporti culturali che esprima, pur nella diversità dei vari Stati, l'ansia comune di più alte conquiste umane. Così si creeranno le premesse di rapporti leali e sinceri che, di per se stessi, ancora prima che giuridicamente, faranno cadere ogni limite alla nostra sovranità nazionale.

Ma questo voi non fate; anzi, in questa legge sono contenuti elementi che concorrono ad aggravare la già gravissima situazione internazionale nei confronti dell'Unione Sovietica e delle democrazie popolari, della Cina e dei paesi coloniali che si battono per la propria indipendenza.

E quando ella, onorevole Coppi, mi parla del trattato di pace e del dovere dell'Unione Sovietica di rispettarlo, io le rispondo che, in base allo statuto dell'O. N. U., tutti gli Stati aventi i titoli richiesti hanno il diritto di essere accolti nelle Nazioni Unite.

Questa è stata appunto la costante posizione dell'Unione Sovietica e degli Stati a democrazia popolare. È di questi ultimi tempi, infatti, la proposta di immissione dell'Italia e di altri Stati nell'O. N. U. che, avanzata dall'Unione Sovietica, ha finito per avere il sopravvento in seno al consiglio politico delle Nazioni Unite. E non è a dire che la Russia vi avesse interesse, perché nell'elenco da essa proposto erano compresi cinque Stati a democrazia popolare e nove stati capitalistici. Il consiglio politico aveva approvato la proposta, l'assemblea generale pure, ma è stata l'America ad opporvisi nel consiglio di sicurezza. Perché non avete diretto contro l'America la vostra vibrata protesta? Eppure in quella direzione sarebbe stata pienamente giustificata, dal momento che gli Stati Uniti vi avevano sempre detto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

a parole di desiderare l'ingresso dell'Italia nelle Nazioni Unite. Non vi aveva sempre detto l'America che avrebbe cercato, con tutti i mezzi, di farvi entrare comunque nell'O. N. U.? In quella occasione avrebbe potuto con una sola parola fare entrare il nostro paese sovrano in una comunità internazionale di nazioni sovrane.

COPPI ALESSANDRO. C'era da dare esecuzione ad una convenzione internazionale.

BOTTONELLI. L'America ha detto no. È dunque l'America che ha detto no alla proposta sovietica di ammettere l'Italia e diversi altri Stati nell'O. N. U.

COPPI ALESSANDRO. Ma c'è la convenzione!...

GEUNA. È un trattato fra noi e la Russia. Non c'entrano gli altri paesi!

BOTTONELLI. Visto che è giunto anche lei, onorevole Pacciardi, vuol dirmi come utilizzerà tutti i suoi generali di diverso grado, colonnelli e tenenti colonnelli e ufficiali compresi negli organici che stiamo discutendo?

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Ma non faccia la faccia feroce!

BOTTONELLI. Non faccio la faccia feroce, sappiamo che ella è un uomo « coraggioso » e che non c'è faccia feroce che la spaventi.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Sicuramente no!

BOTTONELLI. Quando noi criticammo e l'aumento e la sproporzione tra ufficiali superiori e subalterni e soldati, ella ci disse: adesso i generali di aviazione non volano più.

Ma, poi, ella aggiunse: i tedeschi, subito dopo la fine dell'altra guerra mondiale, pur con le limitatezze del trattato di pace, molto ma molto più gravi per loro di quello che non siano state per noi, trovarono modo di formare, attraverso la *Reichswehr*, gli « elmi d'acciaio » ed altre organizzazioni, i quadri e la struttura di quella che sarebbe stata poi la forza militare tedesca.

Giusto, onorevole Pacciardi. Ma realizzando quella politica, attraverso la *Reichswehr*, attraverso gli « elmi d'acciaio », e tutti gli altri accorgimenti, i monopolisti della Ruhr, i militaristi nazisti, le classi politiche dirigenti tedesche di allora prepararono quella famigerata *Wehrmacht* che venne poi, e anche i massacri, le invasioni degli altri paesi europei, il pericolo per tutta la civiltà europea in generale.

Ella si è fatto forte di quel famigerato esempio, e, purtroppo, non solo a parole. Ella

dimostra di seguire quegli insegnamenti, ma, seguendo quegli insegnamenti, ella e gli altri componenti del Governo e della maggioranza sarete costretti a ricalcare la stessa via che percorsero quelli.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Andremo a finire anche noi in piazza Loreto?

BOTTONELLI. Onorevole Jannuzzi, le vie della provvidenza sono infinite, dite voi; io dico che le vie e i modi per finire sono molti, e che le diverse circostanze, cui non sono estranee la volontà o la pervicacia degli uomini, non escludono alcuna via. Io non dico che vi sarà necessariamente quella di piazza Loreto, che ella mi ha ricordato, però non posso nemmeno garantire che non vi sarà. Questo, tanto per rispondere alla domanda che mi ha fatto.

Volete allora ripercorrere quella strada, correre le stesse avventure? Lo state dimostrando.

Sognate, vaghegiate nuove armate imperiali? Onorevole Pacciardi, si vede già anche lei con l'elmetto in testa e con la greca di gran maresciallo d'Italia, al comando delle nuove forze armate imperiali, i cui destini sono stati segnati dai sette colli fatali di Roma, dalla sua storia antica?

Vede già le nostre forze armate, al servizio degli americani, marciare attraverso la Balcania ed invadere nuovamente l'Unione Sovietica? O forse, più limitatamente, le vede riconquistare la « quarta sponda », ove ora vi sono inglesi od altri? Ce lo dica!

Una cosa, però, è certa: che voi — come ha detto lei, onorevole ministro — state preparando i quadri, gli strumenti organizzativi per un grande esercito.

Ora, i quadri e gli strumenti per un grande esercito, che incide così paurosamente sul piano finanziario ed economico e quindi sociale del nostro paese, non si conciliano con la politica di pace, di tranquillità, del « piede di casa », che dichiarate ad ogni pie' sospinto di perseguire, dichiarazioni in cui non so se sia maggiore la insincerità o l'ipocrisia!

Ebbene, noi vi diciamo: gli uomini capaci, i mezzi finanziari ed economici nazionali utilizzateli meglio, utilizzateli per l'Italia e non per gli americani o per gli altri; utilizzateli per il nostro popolo, per il nostro paese, per aprire possibilità nuove di lavoro, di benessere, di serenità, di distensione.

Le zone alluvionate, che vanno dalla Calabria alla Sicilia, dalla Sardegna al centro ed al settentrione d'Italia, hanno riproposto in termini drammatici, tragici, problemi che già

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

esistevano nel nostro paese, come prodotto dell'insipienza e dell'inefficienza della vecchia classe dirigente, che voi ripetete ed inasprite. Vi chiede, la soluzione di questi problemi posti ed esasperati dalle alluvioni, la mobilitazione di tutte le risorse, di tutte le energie di cui il nostro paese è capace. Orientate in quella direzione le forze, l'intelligenza umana, i mezzi finanziari ed economici di cui disponiamo.

Ecco perché all'inizio del mio intervento ho fatto quell'osservazione preliminare sulle leggi che attendono di essere esaminate e varate, sui problemi gravi ed impegnativi che attendono ancora una soluzione.

Noi non approviamo questo vostro disegno di legge, come non approviamo mai, combattiamo fermamente la vostra politica di divisione e di provocazione, sia sul piano internazionale che su quello interno.

Voteremo, quindi, contro questa politica che per noi, rivelandosi anche nel presente disegno di legge, si manifesta sempre più catastrofica ed esiziale per il nostro paese.

Per quanto si riferisce al ruolo speciale istituito con questa legge, non si trova che una semplicistica ed unica ragione per tentare di giustificarlo, sia nella relazione del senatore Cadorna al Senato che in quella dell'onorevole Codacci Pisanelli alla Camera e nella relazione che accompagna il disegno di legge governativo: economia, utilizzo di forze che, diversamente, andrebbero disperse; impossibilità, però, di dare ad esse quel bagaglio tecnico e culturale, quella specializzazione che i mezzi moderni richiederebbero. Quindi, una via di mezzo: utilizziamo questi uomini, queste esperienze; però, dite voi, non diamo loro tutta la competenza, la specializzazione, i mezzi necessari.

Allora, avete creato il ruolo speciale, che limita possibilità di carriera, diritti e specializzazione.

Consentitemi di dire brevemente, in aggiunta a quello che ha già detto l'amico e compagno onorevole Guadalupi, che questo modo di impostare il problema è iniquo ancor prima di non essere economico, come voi dite che sia.

I mezzi moderni e modernissimi, gli apparecchi a reazione, sia che raggiungano e superino o non la velocità del suono, sono strumenti talmente delicati, sottopongono gli organismi a tali sollecitazioni, a reazioni tanto violente, richiedono una tale perizia, che l'ammettere che nel corpo naviganti vi possa essere un numero di persone, a cui si riconosce non poter dare, per semplice ragione economica, tutto il bagaglio tecnico-

professionale necessario, perché esse siano in grado, almeno nei limiti delle possibilità umane, di difendere la propria esistenza, non è ammissibile. La vita umana è la cosa più preziosa per la società oltretutto per gli individui; e, oltre ad essa, è necessario salvare e salvaguardare anche il mezzo, che è il prodotto dell'intelligenza umana, dello sforzo economico, del lavoro di decine, di centinaia e di migliaia di lavoratori, che costa tremendamente al paese; e, oltre a questo, non si può ignorare il pericolo che un aereo a reazione mal guidato e mal comandato può rappresentare per i terzi, per gli altri beni nazionali, sui quali può abbattersi. Consentitemi di dirvi che questa pseudogiustificazione che si avanza, questo voler salvare capra e cavoli, ancor prima che antieconomico, è iniquo dal punto di vista umano e di principio. Voglio sperare che voi non lo accetterete.

Noi voteremo, quindi, contro questo vostro disegno di legge, perché, votando contro di esso, votiamo contro la vostra politica generale, per affermare il principio della utilizzazione di tutte le risorse, di tutti i mezzi a scopo produttivo.

Con questo noi non siamo nel presente, come non lo siamo stati nel passato e non lo saremo nel futuro, contro le forze armate, né contro l'aeronautica, che delle nostre forze armate è una parte importante.

Noi non siamo contro l'esercito; l'abbiamo già detto, lo ripetiamo e lo ripeteremo: finché non sono realizzate le condizioni per un progressivo disarmo, fino a giungere ad un disarmo generale, vogliamo che l'Italia abbia il suo esercito, commisurato alle proprie forze economiche e finanziarie; esercito semplicemente di difesa nazionale; difesa nazionale che deve soprattutto attuarsi nello spirito della nostra politica interna ed internazionale di solidarietà, di fraternità e di amicizia con tutti i popoli. Siamo per un esercito che si ispiri all'ordinamento democratico configurato dalla nostra Costituzione, un esercito nella cui vita interna la democrazia non sia una vana parola, così come l'ha resa il ministro Pacciardi. Siamo per un esercito in cui la democrazia diventi una realtà per tutti i componenti delle forze armate...

GEUNA. Commissioni interne anche nell'esercito.

BOTTONELLI. Non commissioni interne, ma concezione del soldato che, in quanto cittadino, non perde alcuno dei suoi diritti, così come sancisce la Costituzione.

GEUNA. Mai avvenuto in Italia!

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

BOTTONELLI. Questo non è mai avvenuto perché nel nostro paese non abbiamo avuto mai una Costituzione democratica. Non vorrà sostenere che era democratico lo statuto albertino.

GEUNA. Anche prima in divisa eravamo cittadini nel pieno esercizio dei nostri diritti.

BOTTONELLI. Non dica delle cose enormi che non acquistano credito o validità nemmeno se le dice lei che ha la barba.

GEUNA. Notavo quanta intelligenza era nelle sue osservazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Geuna, non interrompa.

SAILIS. L'onorevole Bottonelli le spara troppo grosse.

BOTTONELLI. Siamo per forze armate nazionali, entro quei limiti, con quel tale carattere, per scopi puramente e semplicemente difensivi, a presidio delle nostre istituzioni repubblicane e della nostra indipendenza nazionale. Ogni speculazione che si è tentata, che si tenta e che si tenterà asserendo che noi vogliamo dissolvere le forze armate, che noi siamo contrari alle forze armate, ed altre fandonie del genere, stanno a dimostrare che siete mal ridotti e che non avete argomenti seri e positivi.

Votiamo contro questo disegno di legge che vuole fare dell'aeronautica, come delle altre forze armate, uno strumento americano, uno strumento di guerra, non già uno strumento italiano di pace e di concordia. Noi siamo convinti che con questa nostra impostazione nazionale, italiana e pacifica, concordano gli ufficiali ed i soldati, che insieme con noi concorda il nostro popolo.

Se voi volete, approvando anche questo disegno di legge, andare avanti sulla vecchia strada, procedete pure, ma nel baratro che aprirete, come già lo aprirono coloro che vi precedettero, cadrete voi, non l'Italia. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Gli onorevoli Veronesi e Fabriani hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

visto lo sviluppo dell'aviazione civile e la necessità di provvedere adeguatamente al servizio meteorologico e di assistenza,

chiede al Governo che venga provveduto al più presto alla costituzione in categoria autonoma dei geofisici,

assegnando ad essa un adeguato numero di posti ».

FABRIANI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIANI. L'ordine del giorno da me presentato vorrebbe impegnare il Governo a provvedere alla costituzione dei geofisici in categoria autonoma.

L'aeronautica italiana affida tutto il servizio complesso e delicato dell'assistenza agli aerei in volo ad un reparto composto di assistenti tecnici e di ingegneri appartenenti al ruolo del genio aeronautico. A mano a mano che si sono sviluppati tutti i servizi meteorologici, purtroppo si è verificato un inconveniente che l'attuale disegno di legge rende ancora più grave. Abbiamo gli ingegneri, che appartengono alla specializzazione di ufficiali geofisici, con compiti direttivi e di concetto; e, in collaborazione di questi ingegneri, vi sono gli aiutanti, aggregati, con organico indipendente, al ruolo degli assistenti tecnici.

Mentre gli assistenti, muniti del solo diploma, possono giungere, con l'attuale disegno di legge, fino al grado di tenente colonnello, si può verificare il caso che gli ingegneri, muniti di laurea scientifica, giungano soltanto al grado di capitano. Avremmo cioè un servizio in cui gli elementi direttivi sarebbero di grado inferiore ai loro aiutanti tecnici, cosa che provocherebbe senza dubbio un grave disordine disciplinare tecnico.

Prego, perciò, il Governo di voler provvedere con la maggiore sollecitudine possibile ad eliminare il gravissimo inconveniente che potrebbe verificarsi in questo delicato settore dell'aeronautica. Anche in occasione della discussione del provvedimento riguardante un migliore trattamento economico degli statali, si è tenuto presente il criterio perequativo, per il quale una categoria d'impiegati non deve percepire una indennità che superi quella prevista per la categoria superiore.

A Ciampino, ad esempio, il servizio meteorologico viene espletato da un gruppo di capitani, di cui due assistenti non laureati, praticamente non soggetti a limiti di età. Poiché i capitani del ruolo ingegneri sono 155, secondo i dati della tabella n. 2 a pagina 13 del disegno di legge, per ovvie difficoltà di avanzamento può verificarsi benissimo che un capitano ingegnere rimanga a questo grado per lungo tempo, anzi giunga con questo grado fino alla collocazione in quiescenza, mentre un capitano assistente, cui per legge non è devoluta la responsabilità direttiva del lavoro, venga promosso maggiore.

Ripeto, è assolutamente indispensabile evitare questa sperequazione nella carriera fra assistenti e capitani ingegneri e rendere,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

nello stesso tempo, più organico il servizio. Chiedo, pertanto, al Governo di far sì che la categoria degli ufficiali geofisici costituisca un ruolo a sé nell'organico dell'aeronautica militare. Noi non possiamo ammettere che un capitano ingegnere, particolarmente qualificato per cultura, per capacità tecnica e, talvolta, anche per anzianità, abbia una carriera nell'amministrazione a lui più sfavorevole di quella del suo assistente. Infine, vi è da osservare che, secondo le norme vigenti, può anche verificarsi che un gruppo di capitani possa compatto essere promosso al grado superiore, ragione per cui si rende necessario creare una scala gerarchica in questo ruolo, soprattutto per il buon andamento del servizio meteorologico, che va assumendo un'importanza sempre maggiore tanto per l'aviazione militare, quanto, e forse più, per quella civile. Faccio dunque appello al buon senso del Governo perché il gravissimo inconveniente che ho denunciato possa essere al più presto rimosso.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.**

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

**MAZZA, Segretario, legge:**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del tesoro, per sapere se non ritenga opportuno far funzionare, così come in Francia e in altri paesi, un servizio centrale dei rischi, cui le banche siano tenute a dichiarare le concessioni di credito, con precisazione periodica degli utilizzi, onde realizzare una tutela collettiva contro l'eccesso di fido multiplo.

(3562)

« CASTELLARIN, PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se gli consti che l'Istituto per le case popolari di Fermo abbia aumentato del 25 per cento — a far tempo dal 1° gennaio 1952 — i canoni di locazione per 28 alloggi siti in quella città, Piazzale Colombo, oltre un contributo mensile, a far tempo dal 1° marzo 1952, di lire 150 mensili per vano utile ed accessorio per quota lavori e lire 50 per quota servizi, sempre per vano, e per conoscere, altresì, quali provvedimenti intenda prendere ad evitare queste illegali maggiorazioni, che snaturano la funzione dell'Istituto.

(3563)

« CAPALAZZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro Campilli e il ministro del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se intendano intervenire energicamente perché le ditte appaltatrici di lavori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno (bonifiche, viabilità provinciale, ecc.) si inducano finalmente a corrispondere ai propri operai le paghe stabilite nei contratti di categoria, così come del resto è tassativamente prescritto nei contratti di appalto dei lavori stessi; e si inducano, inoltre, ad impiegare, nell'esecuzione delle opere, tutta la necessaria mano d'opera, senza più costringere, così come purtroppo accade attualmente, l'esiguo numero di lavoratori occupati a prestazioni d'opera assai più lunghe del normale orario di lavoro, assoggettandoli di conseguenza ad un pesante ed esoso supersfruttamento.

(3564)

« AMENDOLA PIETRO, MARTUSCELLI, GRIFONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere la sua opinione e i provvedimenti che intende adottare in merito al minacciato declassamento da ferrovia a tramvia delle Ferrovie elettriche biellesi, tendente a consentire l'immissione di servizi integrativi automobilistici, che non potrebbero soddisfare alle esigenze del traffico locale e comprometterebbero l'esistenza stessa delle Ferrovie elettriche biellesi.

(3565)

« GIOLITTI, ORTONA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per sapere se ritengano compatibile con i fondamentali doveri dei pubblici funzionari in uno Stato democratico il fatto che il prefetto ed il maggiore dei carabinieri della provincia di Cosenza si siano posti al seguito del segretario del Partito democristiano, in occasione della recente visita fatta da quest'ultimo per fini organizzativi ed elettorali, apparendo in tal modo nella valutazione dell'opinione pubblica come funzionari del partito di maggioranza e non già come funzionari dello Stato.

(3566)

« MANCINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere le ragioni che gli consigliano di violentare il diritto di sciopero della gente di mare prestandosi in tal modo al gioco degli armatori sempre generosi coi Governi nei quali

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

sanno trovare protezioni per i propri privati interessi mascherati di patriottismo; e per sapere se approva il sopruso dell'autorità di pubblica sicurezza del porto di Genova, che ha fermato arbitrariamente e senza alcuna palese giustificazione i rappresentanti della Federazione dei lavoratori del mare.

(3567)

« FARALLI, DUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga necessaria sulla linea Ferrara-Rimini la istituzione di servizi diretti, preferibilmente con automotrici, e ciò allo scopo di ottenere un servizio, continuamente e da tutte le categorie reclamato, che consenta di percorrere i 124 chilometri della linea in un tempo ragionevole, in luogo di una mattinata o di un pomeriggio completi, come attualmente accade con i convogli esistenti;

per sapere, inoltre, se risponde al vero che si intende trasformare in « diretti » una delle attuali coppie di accelerati: il che potrebbe anche essere un ripiego accettabile per la prossima stagione estiva, e ripristinerebbe in parte la situazione soddisfacente che si aveva nell'anteguerra;

per sapere, infine, se le autorità ferroviarie centrali vogliono prendere decisamente in esame la situazione di questa linea in rapporto alle esigenze delle popolazioni interessate, attuando quanto prima possibile e, comunque, nella prossima stagione estiva, il richiesto servizio diretto con automotrici, che contribuirà non poco a riportare la Ferrara-Ravenna-Rimini alla sua importante funzione di linea di collegamento fra il Veneto e la Riviera adriatica, attraverso le tre provincie litoranee di Ferrara, Ravenna e Forlì, ricche di importanti mercati, industrie, porti, spiagge, attrazioni turistiche, ecc., che danno vita ad intensi traffici, ai quali non corrisponde affatto l'impostazione dei servizi ferroviari della linea. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7296)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se i seguenti episodi sono veri e quali provvedimenti si intendono adottare per impedire fatti che offendono la legge ed il buon costume a Napoli, ad opera di militari stranieri:

1°) il 6 febbraio 1952 un autista americano blocca il traffico di piazza Amedeo tentando di percuotere un cittadino italiano che, a ragione, non gli aveva dato la precedenza;

2°) il 10 febbraio 1952 si arresta il cittadino italiano Vincenzi che aveva difeso delle signore disturbate da marinai americani;

3°) l'11 febbraio 1952 il vetturino Schiano è ricoverato in grave stato perché percosso e scaraventato dalla carrozza sul selciato da un gruppo di marinai americani;

4°) l'11 febbraio 1952 un marinaio americano nudo tenta di violentare nelle scale di un palazzo una signora che si recava a visitare la sorella;

5°) l'11 febbraio 1952 due marines americani penetrano nel botteghino del Teatro San Carlo per soddisfare i propri bisogni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7297)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga opportuno, nell'interesse dei motociclisti italiani, utenti della strada, già duramente colpiti fiscalmente, rinunciare al proposito di procedere ad aumenti della tassa di circolazione, e concedere la frazionabilità della tassa almeno per i motoveicoli delle minime cilindrate. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7298)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere quando sarà provveduto alla liquidazione a favore di quanti a Venezia ed in provincia si sono uniformati alle norme in vigore del contributo di incoraggiamento per nuove costruzioni di case, previsto dalla legge 8 maggio 1947, numero 399. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7299)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga opportuno rivedere la decisione presa — nel disporre la gara per l'assegnazione dei prodotti erbosi delle pertinenze idrauliche demaniali di seconda categoria, provenienti dagli argini del Piave e ricadenti nei comuni di Fossalta di Piave, Musile di Piave, San Donà di Piave, Jesolo, Noventa di Piave ed Eraclea — di escludere dal diritto di prelazione i proprietari frontisti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7300)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere completata la istruttoria della

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

perizia, relativa ai lavori di riparazione dell'acquedotto di Ielsi (Campobasso). *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7301) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere ricostruito il ponte sulla Rava, posto a servizio della strada, che da Isernia (Campobasso), mena al bivio di Fornelli (Campobasso), distrutto dai tedeschi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7302) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritiene opportuno segnalare alle competenti autorità della provincia di Campobasso la necessità di istituire un cantiere di lavoro, che, mentre valga a lenire la non lieve disoccupazione locale, giovi alla sistemazione delle strade campestri, che, partendo dalla stazione ferroviaria di Pettoranello (Campobasso), toccano le borgate di Valle Soda, Capruccia e tutte le minori borgate della città di Isernia (Campobasso), sparse nel contado ed abbandonate a loro stesse, pur essendo ricche di vegetazione e poste in località molto salubre, arrivando da Valle Soda al cimitero di Isernia, da Capruccia all'eremitaggio di San Cosmo ed alla provinciale di Longano e dal primo tratto (stazione di Pettoranello-Valle Soda) al comune di Pettoranello. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7303) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale per conoscere se non ritenga opportuno autorizzare l'ente comunale di assistenza di Larino (Campobasso) ad anticipare parte dei fondi occorrenti per il funzionamento dei corsi di primo addestramento per metalmeccanici e carpentieri per operai disoccupati, istituiti in detta città. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7304) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno concedere un congruo sussidio all'asilo annesso alla casa di riposo « Achille Morrone » di Larino (Campobasso), che raccoglie numerosi bambini, figli di ope-

rai bisognosi, per evitare che tale asilo venga chiuso. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7305) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se non ritenga opportuno disporre sondaggi nell'agro del comune di Casalciprano (Campobasso) ove si vanno da tempo accertando manifestazioni mineralogiche, che un ingegnere del distretto mineralogico di Napoli indussero parecchi anni fa a dire essere « di grandissima importanza l'orizzonte mineralogico della zona ». *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7306) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere come mai non sia stato ancora disposto dal Consorzio nazionale canapa il pagamento della cosiddetta integrazione del prezzo intermedio, che di solito veniva corrisposta prima dell'inizio delle semine, ai canapicoltori.

« E per sapere, inoltre, se il ministro non ritenga necessario ed urgente — ad evitare una ulteriore contrazione di superficie coltivata a canapa con grave pregiudizio della economia nazionale — dare disposizioni a detto Consorzio perché provveda a corrispondere subito una integrazione non minore del 10 per cento che è consentita ampiamente dal favorevole andamento dei prezzi sul mercato e dalla situazione economico-finanziaria dell'ente. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7307) « GORINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi che hanno indotto il commissario prefettizio del comune di Ceccano a ritirare e rendere inoperante la deliberazione di assunzione di un dipendente con funzioni di autista; e se sia vero che il provvedimento di revoca è stato determinato dall'intervento di un rappresentante del Partito democristiano, come vuole la pubblica opinione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7308) « MIEVILLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere il motivo per il quale ancora non è concesso il con-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

tributo dello Stato ai sensi della legge 8 maggio 1947, n. 399, per la costruzione di case per i dipendenti dell'amministrazione provinciale di Forlì, la cui istanza è stata presentata fin dal 7 novembre 1947.

« Inoltre l'interrogante chiede al ministro se dal momento che alcun contributo è stato concesso in base alla legge 8 maggio 1947, n. 399, non sia possibile, per aderire alle pressanti richieste dei dipendenti, che la concessione a quell'amministrazione avvenga in base alla nuova legge 2 luglio 1949, n. 408.

« Data la grave situazione edilizia della città e della provincia di Forlì, a causa delle distruzioni di guerra, considerata l'urgenza di alleviare la disoccupazione operaia, l'interrogante chiede se il ministro non ritenga necessario che detto contributo sia concesso nel presente esercizio finanziario. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7309)

« REALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere le ragioni che non hanno ancora consentito di stabilire le graduatorie relative all'esito del concorso interno per titoli bandito dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca, ai sensi del decreto legislativo n. 588.

« Il giusto risentimento dei partecipanti al concorso in parola sembra all'interrogante dovrebbe far considerare doveroso evitare, almeno, ogni ulteriore ritardo. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7310)

« BALDASSARI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere quanto c'è di vero nella notizia pubblicata da un periodico politico locale secondo cui nell'importante comune di Rotella (Ascoli Piceno) non esiste un medico condotto residente nel comune stesso, mentre quello di Scavalco risiede a Sforzacoste, in provincia di Macerata, distante sessanta chilometri.

« Ove il fatto su riferito risulti vero, l'interrogante chiede se non si intenda prendere gli opportuni provvedimenti, affinché tale stato di cose abbia subito a cessare per la tutela dei cittadini di Rotella, che giustamente chiedono l'istituzione di una condotta medica fissa. *(La interrogante chiede la risposta scritta).*

(7311)

« NATALI ADA ».

« La sottoscritta chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e

foreste, per sapere se siano a conoscenza delle disperate condizioni di miseria in cui versano oltre seicento disoccupati e le rispettive famiglie nel comune di Cingoli (Macerata) per mancanza assoluta di un qualsiasi lavoro, mentre nella zona esistono ampie possibilità di venire incontro alle necessità dei lavoratori riaprendo, ad esempio, la miniera di zolfo e i cantieri-scuola, i quali ultimi furono chiusi nell'ottobre 1951.

« La interrogante chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti si intendano prendere affinché le possibilità della zona vengano subito concretizzate. *(La interrogante chiede la risposta scritta).*

(7312)

« NATALI ADA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere per quali motivi presso certi Ministeri è consentito di apporre la firma di presenza fino a 40 minuti dopo l'inizio dell'orario di ufficio con grave scapito per il buon funzionamento di servizio. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7313)

« VERONESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare di fronte alle lesioni sempre più gravi e in maggior numero negli abitati delle frazioni di Vallesella e Domeggie, in comune di Domeggie (Belluno), che si verificano dopo la costruzione del serbatoio idroelettrico di Pieve di Cadore: lesioni che mettono in serio pericolo la stabilità delle costruzioni, alcune dovute anche abbandonare, e la stessa incolumità degli abitanti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7314)

« RIVA ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro del tesoro, per conoscere i provvedimenti che intende adottare per evitare che il pubblico denaro del Banco di Napoli venga impiegato in una impresa giornalistica il cui fine di parte è evidente.

(720)

« SANSONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri, sui criteri generali che hanno guidato l'azione del Governo per rimuovere ogni ostacolo all'ingresso dell'Italia all'O.N.U.;

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

sull'apprezzamento del Governo circa la risoluzione presentata dall'U.R.S.S. alla VI sezione dell'O.N.U. in favore dell'ammissione in blocco dei paesi candidati, risoluzione alla cui approvazione è venuta meno la richiesta maggioranza dei due terzi per l'opposizione degli Stati Uniti e l'astensione della Gran Bretagna, della Francia, del Canada e di altri Paesi della coalizione atlantica;

sulla comunicazione dell'8 febbraio scorso del ministro degli affari esteri all'Ambasciata dell'U.R.S.S. a Roma, che rischia di aprire tra i due paesi una fase di tensione nel momento in cui gli interessi obiettivi della pace in generale e del nostro paese in particolare esigono una politica di collaborazione e l'intensificazione degli scambi commerciali.

(721)

« LOMBARDI RICCARDO ».

**PRESIDENTE.** Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

**La seduta termina alle 20,15.**

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 16:*

1. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano. (*Approvato dal Senato*). (2333).

2. — *Svolgimento di mozioni, interpellanze ed interrogazioni.*

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI**  
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI